RAGIONI

DELLA

Fedelissima Città di Napoli, e suoi Participanti sulle acque denominate di Carmignano addette all' uso publico della medesima Fedelissima Città.



D. Alvaro Gentile scrisse principalmente contro il Duca di Maddaloni, e contro il Duca di Limatola. D. Domenico d'Orlando scrisse contro D. Giuseppe Sorge una piccola nota di fatto

J. M. J. J.



Vendo sempre la Maestà del nostro Monarca (Dio guardi) al più alto segno dimostrata l' ammirabile, ed ineffabile sua giustizia, e clemenza per i suoi fedelissimi Vassalli, egualmente quella ha practicata nella dipendenza delle acque denominate *di Carmignano* addette al servizio di questo Publico per la macina di 30. Mole, numerose Fontane, e Formali, ne' quali fluiscono. Imperocchè se nel mese di Novembre dell'anno 1753. rappresentare al Duca di S. Teodoro uno degli Eletti di quel tempo di questa Fedelissima Città per mezzo del Cavalier Nerone, la sua volontà, e piacere di volersi avvalere delle acque nuovamente ritrovate dall' Ingegniere D. Luigi Vannitelli, per le sue delizie nella Città di Caserta, lasciando nel corso ordinario le prime, che fluiscono nel Canale di Carmignano dalla catena in giù: accertando detta permanenza della medesima ragione, e quantità di acqua, con espressioni ben gloriose del suo paterno amore: Dovendo a tal oggetto il menzionato Architetto Vannitelli d' accordo, ed unitamente coll' Ingegniere della Città fare nel termine di un anno in tutti i mesi la misura delle acque, che esistono attualmente nelle respettive stagioni dell' anno nel canale, che le conduce, per assicurarsi la Città in tal modo dell' esistenza di esse acque in avvenire: Con doversi da' medesimi riconoscere, e partecipare i ripari, che si ricercano, e debbono farsi nel canale.

Intesa tal proposizione dagli Eletti, come figli obbedientissimi, ben persuasi di essere il lor Monarca, un loro Padre, e Sovrano pio, ed amoroso, si uniformarono alla sua Real Volontà, stando sicuri, che riguardando la M.S. la propria gloria, e necessità de' suoi Popoli, e specialmente l' utile, e vantaggio di questa Capitale, non avrebbe lasciato di commettere a persone perite, e di probità, e valore l' esatto esame della possibilità, e riuscita di sì grand' opra. Restando solo, che si compiacesse la M. S. di guarnire la Città di sufficienti cautele, perchè ne' futuri Secoli rimanesse sempre la proprietà di tutte le sudette acque a questa sua Capitale, e stasse sicura, che le medesime venissero a fluire, se non in maggior abbondanza, alme-

no nella ſteſſa quantità, che preſentemente fluiſcono per uſo de' molini, fontane, formali, ed Annona di queſta ſua popolatiſſima Città: Deſtinandoſi perſona, che più ſtimerebbeſi convenevole, a cui poteſſero confidar gli Eletti, ed intereſſati la formazione di quelle cautele, che dal ſuo alto diſcernimento, e paterno amore ſi ſtimarebbero convenevoli, e per quelli ripari, ed accomodi indiſpenſabili da farſi per eſeguirſi la giuſta miſura delle acque ordinate dalla M. S.

In viſta di queſta rappreſentanza della Città, ſi compiacque la Maeſtà Sua con ſuo Real Diſpaccio de' 24. Novembre 1753. accettare la pronta, e ſpontanea eſibizione fatta dalla Città delle acque, che vengono in queſta Capitale, per diſporne a ſuo Reale arbitrio, per quelli uſi, che ſarebbero di ſua Real volontà: con aſſicurare la Città dell' intera benigna ſodisfazione, e gradimento della medeſima: coll' accerto, che ſenza impedimento di qualſivoglia corſo, che ſi daſſe, o di qualſivoglia uſo, che ſi faceſſe dell' eſpreſſate acque, non ſolamente eſiſterebbe ſempre la medeſima quantità, che fin' ora ſe n' è eſperimentata, che anzi guadagnerebbe una maggiore abbondanza nell' avvenire. Al quale oggetto ſi ſervì di ordinare all' Archietto D. Luigi Vannitelli, che d'accordo, ed unione coll' Ingegniere, o Perito, che deſtinerebbe la Città, faceſſe nel termine di un anno in tutti i meſi la miſura delle acque, che eſiſtono preſentemente nelle reſpettive ſtagioni dell' anno nel canale, che le conduce a queſta Capitale, per aſſicurarſi in tal modo la Città dell' eſiſtenza delle medeſime acque in avvenire. Che il medeſimo Vannitelli col Perito della Città paſſaſſe a riconoſcere i ripari, che preſentemente ſi ricercano, e debbono farſi nel Canale eſpreſſato, ſecondo il ſolito: Con rappreſentar tutto, acciocchè la M.S. ſi ſerviſse approvarlo. E tenendo per molto corriſpondente all'intera fiducia, con cui la Città offeriva alla ſua Sovrana diſpoſizione l' eſpreſſate acque, il cautelare la Città per il futuro della preciſa eſiſtenza, almeno della quantità dell'acqua, che fin'ora è venuta alla medeſima nelle reſpettive ſtagioni dell' anno; Si ſervì la M. S. nominare, e deſtinare il Preſidente del S.C., ed il Conſigliere Governatore Politico di Capua D. Giuſeppe Romano, al preſente degniſſimo Capo di Ruota del S.R.C., e Miniſtro della Real Camera di S.Chiara, acciochè abboccandoſi, e trattando col ſoggetto, o ſoggetti, che deſtinarebbe la Città, concertaſſero di accordo le cautele, che ſembraſſero eſpedienti, ed opportune ſtipolarſi: e che dopo ſteſa la minuta, la rimetteſsero alla M. S., per informarſi del ſuo contenuto, e tenore, e communicare la ſua Reale approvazione per la ſtipola del corriſpondente iſtromento. Ecco il tenore dal Reale Di-

Al di fuori = *A los Electos de esta fidelissima Ciudad.*
Al di dentro = *Excellentissimo Señor.*

HAviendo dado quenta al Rey de una representacion de V. E. de este mes, que con justa, y fundada confianza en su Real, y Paternal cuidado en todo lo que conduce el major bien de sus amados Vasallos haze V. E. prompta, y expontanea exibizion de las aquas, que vienen a esta Capital, para disponer de ellas a su Real arbitrio para aquellos usos fueren de su Real beneplazito, debo assegurar a V. E. de su Real Orden de las demonstraziones de la entera benigna satisfacion, y del agradezimiento, con que se ha dignado aceptar la exibizion expressada, y de la exactitud, con que S. M. ha quedado dispuesto a corresponder a la confianza de V. E. en sus soberanas disposiziones, y que en prueba de ello, y de que sin embargo de qualquier curso, que se dè, y de qualquier uso que se haga de las expressadas aquas, no solamente existirà siempre la misma cantidad, que hasta abora se ha experimentado, però lograrà esta Ciudad una major abundazia en adelante; se ha dignado mandar el Archetecto D. Luis Vannitelli, que de acuerdo, y union con el Ingeniero, o Perito, que destinare la Ciudad haga por el termino de uno año, todos los mes la medida de las aquas, que existen abora en las respectivas estaziones del año en el Canal, que las conduze a esta Capital, para assegurarse assi a la Ciudad de la existenzia de las mismas aquas en lo venidero: Y que el mismo Vannitelli con el Perito de la Ciudad passe a reconozer los reparos, que presentemente se requieren, y se deban hazer en el Canal expressado segun el solito, y lo represente, para que S. M. se sirva aprobarlo. Y teniendo S. M. por mui correspondientes a la entera confianza, con que V. E. exbibe a su soberana disposicion las expressadas aquas el cautelar a la Ciudad para lo futuro de la precisa existencia a lo menos de la cantidad de aqua, que hasta abora ha venido a ella en las respectivas estaziones del año, se ha servido nombrar, y destinar al Presidente del S. C. Marques Danza, y al Consexero Governator Politico de Capua D. Joseph Romano, para que abocandose, y tratando con el sugetos, que destinare la Ciudad, concierten de acuerdo las cautelas que pareziere expediente, y oportuno estipular: y despues de estendida la minuta la passen a mis manos para informar a S. M. de su contenido, obtener, y comunicar su Real aprobacion para la estipulazion del correspondiente instrumento. Dios guarde a V. E. muchos años come deseo. Palat. a 24. de Noviemb. de 1753. = Excellent. Señor = El Marques Fogliani = Señor Electos de la Fidelissima Ciudad de Napoles.

A seconda di ciò è stato il consenso di D. Severio Carmignano, e degli Interessati del Patrimonio di Ciminello, participanti nella

ſudetta grand' opra, di cui in appreſſo diviſeremo. Ecco le parole del conſenſo di D. Severo: *Io ſottoſcritto mi contento per lo Real ſervizio nella forma, ed a tenore della ſupplica data dalla Fedeliſſima Città di Napoli a S. M. Dio guardi in data de' 15. Novembre 1753., ed in conformità del Real Diſpaccio de' 24. Novembre 1753., con cui la M. Sua ſi è degnata di ordinare, che ſi eſaminino, e ſi accordino le cautele opportune per la eſiſtenza perpetua di tutte le acque, che attualmente ſervono per li molini, ed altri uſi di queſta fedeliſſima Città: Con che non poſſino avere contro di me ſottoſcritto azione alcuna quelli, colli quali mi ſono obbligato di non mutare il corſo delle acque ſudette, ne di fare innovazione alcuna a tenore di pubbliche cautele: A qual'oggetto la Regia Corte ſia tenuta cavarmi illeſo, ed indenne da qualſivoglia azione, e pretenzione che poteſſero avere i ſopradetti contro di me, miei eredi, e ſucceſſori qualſivogliano ſol.*

Diggià in ſeguela de' ſudetti venerandi Ordini della M. S., ſi ſta facendo l' ordinato ſperimento delle acque, che eſiſtono preſentemente nelle reſpettive ſtagioni dell' anno nel canale, che le conduce a queſta Capitale, per aſſicurarſi la Città dell' eſiſtenza delle medeſime acque in avvenire.

Si è dedotto in nome della fedeliſſima Città, e da Noi in difeſa della medeſima nella Real Camera di S. Chiara, a viva voce, che ſiccome a queſte acque ſi darà maggior cammino, facendole da Airola paſſare prima a Caſerta, e poi reſtituirle a Monte di Coro a ſeconda di voti del Real Animo, ſpiegati dal Cavalier Nerone, ed offerta fatta dalla Città, debbaſi fare il traſporto anche per canale, non già per un corſo dentro terra a Monte di Coro, quale ſarebbe lungo più di 4. miglia, ed avrebbe corſo più lento, e potrebbero le acque reſtare offeſe, non ſapendoſi qual terreno poſſa incontrarſi per via, e quale nuova qualità poſſa communicarſi a queſte acque: Ed oltre a ciò doverſi invigilare, affinchè venghino pure, e sgombre da ogni immondezza, e mala qualità, quando s' intromettono in queſta Città; ſervendo le medeſime principalmente per ſoſtentamento della vita umana, e proprio alimento, per l' introduzione, che fanno nelle fontane, e formali di queſta Città, per eſſerſi ſinora quelle che fluiſcono per il decorſo di anni 130. ſperimentate ſaluberrime.

Queſta dimanda della Città fondata nel zelo della publica ſalute, non deve ſupporſi aliena dal pio animo della M. S., quale ſempre per buona ſorte del noſtro Regno ſi è ſperimentato, e continuamente ſi ſperimento inalterato in bene de' ſuoi fedeliſſimi Vaſſalli, come ſi ravviſa da tante provide leggi dal medeſmo publicate in queſta Capitale, da Noi per la commune uti-

lità, e notizia intieramente trascritte ne' proprj titoli delli dieci *Tomi Enucleationum casuum forensium*, aggiunti alla nostra *Giurisprud. for.*: vieppiù è da credersi uniforme al suo pio Reale animo tal giusta providenza concernente il pubblico bene di questa Capitale. Sa ognuno con quanto zelo, e cautela mantenevano gli antichi Romani gli aquedotti addetti al publico bene, e costa dalle leggi sotto il titolo del Codice *de aquaeductu lib.*11. ricordevoli i diloro Legislatori della celebratissima legge delle dodici Tavole: *Salus Populi suprema lex esto*: alla quale vanno a ferire come a commune bersaglio tutte le altre leggi, siccome saggiamente spiegò Cicerone *lib.* 1. *de invent. cap.* 38.: *Omnes leges ad commodum reip. referre oportet, & eas ex UTILITATE COMMUNI, non ex scriptione, quæ in litteris est, interpretari. Ea enim virtute, & sapientia majores nostri fuerunt, ut in legibus scribendis nihil sibi aliud, nisi SALUTEM, atque UTILITATEM reipublicæ proponerent; Neque enim ipsi, quod obesset scribere volebant, & si scripsissent, cum esset intellectum, repudiatum in legem intelligebant. Nemo enim leges legum causa salvas esse vult, sed reipublicæ.* Qual scopo delle leggi intorno alla salvezza del publico bene viene dottamente esposto dall' eruditissimo *Eineccio in elem. de jur. nat. & gent. c.* 1. *de natura, & constit. juris naturæ, & gent.* §. 18.

Avendo in tanto il Principe della Riccia utile Padrone della Città di Airola per maggior dimostrazione del suo amore, e zelo in servigio della Maestà Sua, ed in ossequio del suo Real gusto fatta la cessione delle intere ragioni, azioni, e diritti delle acque, che fluiscono, e nascono nella Città, e Stato di Airola, per poterle liberamente trasportare per uso di sue Reali delizie nella Città di Caserta, e per qualsivoglia altro uso più aggradevole alla M. Sua, e parimente anche nel caso di doversi incorporare i medesimi dritti, e ragioni di dette acque al Regio Fisco di questo Regno, per averle, e possederle liberamente, senza alienarle, e distrarle dalla Real Corona; Pratticando la M. Sua quella Sovrana giustizia, e clemenza, che sono tra delle altre le due più preziose gemme, che adornano il suo Real Diadema; con Dispaccio de' 21. Aprile dello scorso anno si è servita rimettere al Supremo Tribunale della Real Camera di Santa Chiara, che conosca, esamini, e decida in termini di Giustizia il dritto che potrebbe avere la M. Sua sulle acque di Carmignano: intesi tutti gli interessati, tra' quali il Duca di Maddaloni, i due Avvocati fiscali Togati del Real Patrimonio, ed il Fiscale della Reale Azienda, D. Salvadore Gentile, e specialmente la fedelissima Città di Caserta, a benefizio della quale ne sta addetto l' uso delle medesime: ricordevole del rescritto dell' Imperadore Antonino nella

leg. 1. *Cod. de juribus Reipublicæ lib.* 11., ove prescrisse, che qualunque determinazione, che si facesse concernente la Repubblica, *a qua defensores creati non fuerint*, dovesse esser nulla, ne potesse alla medesima recar preggiudizio alcuno. E che sotto nome di Republica debba intendersi ogni altra Città, fuori di quella di Roma, si ha nel Codice Teodosiano *eodem tit. lib.* 26., e l' avvertisce la Glossa nella medesima legge, dicendo: *Alterius quàm Romanorum; sic enim in toto hoc tit. accipitur*: Qual testo sommando *Bartolo* scrive: *Sententia lata contra Civitatem indefensam est ipso jure nulla*.

Notificatosi perciò il sudetto Regal dispaccio colla monizione al Procuratore della Fedelissima Città, si è perciò costituita nell' obbligo di rappresentare, come da noi si è fatto a viva voce nella Real Camera di S. Chiara, ed ora nella presente Nota, per adempire alla fede commessaci in difesa della medesima, le inalterabili ragioni, che l'assistono intorno alle intere acque di Carmignano, esenti da ogni pretenzione, ed azione del Principe della Riccia, come utile Padrone della Città di Airola: Il che faremo coll' espressa protesta incaricataci dalla medesima fedelissima Città, che per il piacere della M. Sua niente s' intende opporre, ma solamente s' intende rappresentare il non assistere al Principe della Riccia dritto alcuno sulle dette acque di Carmignano.

E ben si ravvisa il piissimo Animo della M. Sua dal tenore del Dispaccio rimesso alla Real Camera, che ha voluto imitare nommeno le leggi, che l' esempio dell' Imperadore di Giustiniano nella Novella 113., il Proemio della quale è tale: *Omnia secundum nostras leges agi volentes, & harum virtutem servari studentes*. E nel capo primo dopo essersi detto: *Et propterea sancimus, ut dum lis examinatur, sive in pecuniariis, sive in criminalibus, aut aliis quibuscumque emergentibus causis apud Judices, sive hìc, sive in Provinciis, neque Pragmaticum typum, neque aliam præscriptionem, neque sacram nostram quamlibet ex scripto, aut non scripto jussionem, aut dispositionem in hac Regia Civitate spectabilium nostrorum referendariorum, aut alterius cujuslibet disponentem, eos quomodo decet incoboatum examinare, aut judicare negotium, insinuare Judicantibus, aut insinuatam valere*; soggiugne: Ἀλλὰ κατὰ γενικοὺς ἡμῶν τὰς δίκας ἐξετάζεσθαι τε καὶ τέμνεσθαι. *Sed secundum generales nostras leges causas examinari, & decidi*. E poco doppo: *Quod enim in legum positum est potestate, non egebit aliqua extrinsecus dispositione*. Ed indi prescrive, che senz' attendersi qualsivogliano rescritti, le cause si dovessero esaminare, e determinare secondo le leggi: *Sed his vacantibus, & nullam penitus habentibus virtutem*: Κατὰ τοὺς γενικοὺς ἡμῶν νόμους τὸ πρᾶγμα ἐξετάζειν, τε καὶ νομίμῳ πέρατι

παραδιδόναι *Secundum generales nostras leges causam examinare, & legitimo fini contradere*. Ne fu diverso il parlare, di cui si valse nella Novella 82. *cap.* 13. *Omnis autem Judex, sive cingulum habens, sive aliter judicans, custodiat leges, & secundum eas proferat sententiam*. . . . . *Nos enim volumus obtinere quod nostræ volunt leges*: Ed assai bene *Cujacio* nelle menzionate *Novelle* 113., ed 82., le cui parole per brevità si tralasciano.

Ma non contento di ciò il piissimo nostro Monarca, ha prescritto col menzionato Dispaccio, doversi conoscere, esaminare, e decidere in termine di Giustizia il dritto, e pretenzione di ciascheduna delle parti espressamente, ciò che tacitamente s' intende in ogni Rescritto, ed Ordine del Principe, di non pregiudicarsi al dritto, e derogarsi alla ragione da taluno acquistata: Regola nascente dalle viscere dell' una, e dell' altra legge in ciaschedun Principato, cioè di non potersi ledere la ragione acquistata al terzo, giusta il testo nel *cap. causam quæ, de Rescriptis* ove *Fagn. nu.* 11. e secondo quel che scrissero i DD. *sup. regul.* 18. *Cancellar. Apost. tit. de non toll. jus quæsitum*, ove *Mandos. quest.* 1. *n.* 3., e *Rigant. n.* 3. & 4. *tit.* 2., il quale così scrive: *Regula hæc est favorabilis, & excerpta ex visceribus juris præscribentis, concessiones Principum ita esse intelligendas, ut alterius jura non lædant, & ne tertio noceant*. Nel che assai confacevoli sono le parole della medesima *reg.* 18. ivi: *Idem noster Dominus decrevit, suæ intentionis fore, quod deinceps per quamcumq; signaturam, seu concessionem, aut gratiam, aut literas Apostolicas pro commissionibus, seu mandatis, aut declarationibus hujusmodi, etiamsi motu proprio, & ex certa scientia, ac etiam ante motam litem a Sanctitate Sua emanaverint, vel de ejus mandato faciendas, nulli jus sibi quæsitum quomodolibet tollatur*. E riflettendo gli Autori alla parola *quomodolibet* (specialmente *Kochier super dict. regula n.* 7.) dicono, che ciò ha luogo ancorchè si trattasse *de modico præjudicio*, & *de quocunque jure quantumcumque minimo*. Nel che concorda la Ruota Romana *coram Seraphino dec.* 108. *nu.* 3. & *coram Merlino decis. pariter* 108. *num.* 2.

Dovendosi adunque esaminare da Religiosissimi Senatori dell' Augusto Senato della Real Camera di S. Chiara, qual potea essere il dritto, o ragione del Principe della Riccia, come utile padrone della Città di Airola prima della cessione fatta alla M. S., per quanto si appartiene alle acque di Carmignano addette all' uso di questa fedelissima Città per perpetuo, e publico bene, anzi per occorrere alla precisa necessità dell' annona; Dimostreremo nissun dritto, niuna ragione, niuna azione aver potuto competere al detto Principe della Riccia, siccome non competea a suoi predecessori, come utili padroni della Città di Airola. E per ciò

dimo-

dimostrare, prima d'ogni altra cosa conviene esporre colla dovuta chiarezza, distinzione, e fedeltà la serie de' fatti occorsi fin dal principio del passato secolo nella spiegata dipendenza; Perciò soggiungiamo la seguente,

SERIE DE' FATTI,

Da quali deriva, non competere al Principe della Ricca alcun dritto sopra le intere acque di Carmignano addette al commodo, ed uso della Città di Napoli.

PRima del 1626. languiva il publico di questa Capitale per mancanza di acque con notevolissimo danno anche della publica annona. Il più delle volte per mancanza delle pioggie mancava al numerosissimo popolo di questa capitale la farina, non potendosi trigittar fuori i grani a macinarsi per la notevole scarsezza delle acque. Nelle sole Paduli vi erano alcuni pochi edificj, volgarmente detti delle *Molinelle* agitati dalla misera acqua detta della *Preziosa*. Più consulti, per ovviare a sì fatti pregiudizj, si ferono da'migliori Medici, e Filosofi di quel tempo, discussi, ed esaminati, non meno dal Vicerè di quel tempo, e suo Regio Collateral Conseglio, che dall' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, dagl' Eletti, e Deputati di questa Fidelissima Città, e finalmente dal Tribunale della Fortificazione dell'acqua, e mattonata; poichè dell' acqua menzionata detta la Preziosa, appena ne perveniva in questa capitale, la quarta parte in riguardo, che nel luogo detto la Bolla, e nell' altro denominato Poggio Reale si dividea per metà, che era addetta ad uso de' Molini de' particolari: ed essendo cresciuta la Città di abitazione, e Popolo, i passati Monarchi attendendo alla publica necessità, ne ordinarono la intiera fluizione. Ma il Rè Ferdinando II. e Federigo ravvisando ben anche il bisogno, e l'utilità della macina, ne restituirono la concessione della sudetta acqua della Preziosa per i Molini de'particolari, come si legge nel capo 9. *fol.* 21. e capo 11. *fol.* 23. Il che diede motivo a Luca de Penna di esclamare acremente contro gl' accennati Molini de' particolari, nella *l. decernimus C. de aquæductu lib.* 11. per mancare con ciò l'acqua alla Città di Napoli, necessaria per la sostentazione della vita umana, preferendosi il privato bene al publico, asserendo *iniquam, & injustam permissionem talium molendinorum, nec potuisse concedi ex ordinaria potestate, stante necessitate civium, & penuria aquæ, quæ ad ipsorum alimentationem deservire debet, cum non conveniat fontem summis laboribus ex necessitate paratum pro substentatione vitæ hu-*

manæ

mana deservire ad quæstum privatum sub velamine publicæ utilitatis: Benchè doversi intendere le sudette concessioni dell'acqua della Bolla per i molini de' particolari, *quatenus aqua non deficeret*, *& de aqua, quæ superesset*, ne se la spiega il *Reg. de Ponte de potestat. Pror.* §. *6. de abundantia Civitat. n. 5. & seqq.*

In queste circostanze notevolissime di penuria di acqua necessaria al sostentamento della vita umana, e più che necessaria per la macina; da zelantissimi Eletti di quel tempo, e Prefetto della Regia Annona Reg. Enriquez, uniti col Vicerè Duca d'Alba, Regio Collateral Consiglio, Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, e celebri Professori, si concertò l'espediente di provederſi questa Capitale di acque forastiere: quali si stimarono profittevoli coll'esperimenti fatti quelle fluenti per il feudo di S. Agata de' Goti, provenienti dalla Città d'Airola. Quindi si procurò offerta, tralasciando le altre, di D. Cesare Carmignano, di far pervenire detta acqua in questa Capitale a sue proprie spese, e di altra persona nominanda, partecipante nella quantità sufficiente, e necessaria per la macina di 30. mole nelle tre case di molini, che sono nelli Fossi della Città di Napoli, e per farla fluire nelle molte fontane, che osserviamo per decoro di questa Città, obligandosi di comprare l'acqua da' Padroni di essa, e di pagare a' Padroni de' luoghi, e territorj per dove passar dovea, e costruirsi l'alvei ciocchè si conveniva per i danni de'medesimi. Quale acqua oriunda dal feudo d'Airola si obligò D. Cesare Carmignano prenderla passato il territorio d'Airola, e propriamente nel territorio di S. Agata de' Goti, *fol. 23. n. 2. in fin. atti di D. Cesare Carmignano*.

Fu questa offerta fornita di altri patti, ed avvalorata di Assenso nommeno del detto Collateral Conseglio nel 1627., che del Vicerè di quel tempo Duca d'Alba, e dell'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio D. Vincenzo Corcione, colla spedizione del privileggio *fol.* 41. Ed in seguela se ne stipulò l'istromento colla Città.

A 12. Febraro dell'anno 1629. il medemo D. Cesare Carmignano domandò, che il Regio Collateral Conseglio si conferisse *super faciem loci* per riconoscere l'aquedotto, e camino costrutto per il trasporto dell'acqua, *fol.* 100. con essersi offerto pronto rifare il danno, che per la causa sudetta inferir si poteva al Barone di S. Agata *fol.* 101. *d. proc. Atti di D. Cesare Carmignano*.

Conferitosi il Collateral Conseglio nel feudo di S. Agata de' Goti, la Duchessa della medema Città D. Giovanna Cosso con istanza de' 19. Febraro 1629. domandò la rifezione de' danni, che se le accagionavano per lo spiegato uso di dette acque, per la mancanza delle sue entrade feudali, coll'artificj, che delle medesime faceva in detto suo feudo, *fol.* 102. *d. proc.*

B

Comparve nel medesimo tempo la Duchessa d' Airola, pretendendo che la mentovata acqua, che si trasportava per la Città di Napoli, non solamente nasceva nel suo feudo d' Airola, ma che si prendeva nel tenimento del medesimo feudo, onde che ad essolei pagar si dovea il prezzo, per cui ne promosse l' azione nel S.C.

Questo diede motivo a D.Cesare Carmignano di comparire a 19. Aprile dell'anno 1630. nel Regio Collateral Consiglio, ed ivi esporre, che l' acqua prendeasi nel tenimento, e giurisdizione del feudo di S. Agata; e trattandosi di causa individua di governo, e pendente in esso Regio Collateral Consiglio, dovesse il medesimo procedere, siccome di già fu ordinato col decreto del seguente tenore. *Illustris Marchio Campi R. Enriquez Collateralis Consiliarius procedat in omnibus causis tangentibus aquam novam, & ejus conductus, conductam a Civitate S. Agathæ in hanc fidelissimam Civitatem Neapolis per Cæsarem Carmignanum; servata forma Delegationis, & S. C. non se intromittat, fol.* 110. *& a t.*

Indi a 8. Giugno 1630. ad istanza di Gio: Giacomo Cosso, Duca di S.Agata, D.Cesare Carmignano, ed Alesandro Ciminiello fu dal Regio Collateral Conseglio commessa la causa della liquidazione del prezzo dell' acqua di S. Agata, e per i danni patiti dal detto Duca Cosso alla determinazione di Consiglieri Rovito e Salgado, ed in caso di discordia al Consigliere Camillo del Pezzo *fol.* 118. *&* 119.

Costoro si portarono *super faciem loci* per l' effetto sudetto, nel qual tempo comparve la Duchessa d' Airola Balia del Duca di Airola, con aver dedotto a se spettare il prezzo di detta acqua, come nascente nel suo feudo d'Airola, e presa nel tenimento del medesimo *fol.* 126. 127. *e* 141.: E notificatosi detto ricorso rispetto, come si è detto al prezzo di detta acqua, al Duca di S. Agata Cosso, e Cesare Carmignano, il primo replicò essere notissimo, che l' acqua si prendea dal feudo di S. Agata; onde doveasi denegare l' udienza alla detta Duchessa d' Airola: Il secondo replicò, che quantunque l'acqua nella scaturigine fosse del feudo d' Airola, nondimeno, il luogo, onde quella prendeasi, era territorio di S. Agata: Rimettendosi perciò a quello, che avrebbero determinato i Signori Giudici Delegati.

A 5. Giugno dell' anno 1631. i menzionati Giudici delegati avendo per vero, che l' acqua prendeasi nel tenimento della Città di Sant' Agata, impartirono termine ordinario nella causa, ed intanto ordinarono, che da D.Cesare Carmignano *citra præjudicium jurium partium*, dalle rendite della Città di Napoli, si pagassero all' utile Padrone del feudo di S. Agata *pro aqua, & aliis* duc. 3. m., e pendente la sodisfazione di tal capitale, se li corrispondesse l' annuali-

tà

tà a ragione di annui doc. 7. per cento *a die usus aquæ pro nunc in causam declarandam*, *fol.* 155. *d. proc. atti di D. Cesare Carmignano*.

A 16. Giugno la medesima Duchessa d' Airola fè altro ricorso nel Collateral Conseglio, domandando, che li tre Giudici Delegati, che procedevano nella causa tra il Duca di S. Agata Cosso, e Cesare Carmignano, dovessero unitamente decidere la dimanda del Duca d' Airola, dal di cui Territorio si disse, che si prendea l' acqua di Carmignano; *fol.* 159.

Essendo poi nel 1631. per la nota eruzione del Monte Vesuvio seguito il guastamento degl'Alvei verso Marigliano, formati da Carmignano per il trasporto di detta acqua; pensò il medesimo condurla per la volta della Cerra, colla formazione ivi de' nuovi aquedotti. Per lo che a 12. Maggio 1632. fù stipulato l'istromento col Conte della Cerra per la facoltà del passaggio dell'acqua, e si espresse *perveniente dal feudo di S. Agata nella Città di Napoli per servizio delle Molina*, *fol.* 205. Su quale stromento a 24. Giugno 1632. il Collateral Consiglio interpose il Regio Assenso, *fol.* 211.

A 22. Giugno 1635. la Duchessa di S. Agata ricorse nel Collaterale, e dimandò, che si togliesse l'inibizione fatta al S. C. ad istanza di Carmignano nella causa quivi vertente tra essa, e Gio: Giacomo Cosso suo Padre dell'escomputo da lui preteso per l' acqua, che si pigliò Carmignano nella Città di S. Agata. Ed essendo dal Collaterale rimessa tal supplica al Regente Rovito, costui a 16. Gennaro 1636. ordinò, che il S. C. per la causa sudetta tra la Duchessa Cosso, e Gio: Giacomo suo Padre procedesse, cosichè però la determinazione facienda dell'escomputo non recasse verun pregiudizio agli eredi di D. Cesare Carmignano *respectu deductorum coram Judicibus Delegatis*, *occasione aquæ captæ ex territorio Civitatis S. Agathæ fol.* 367.

Nell' anno 1642. la Duchessa di S. Agata ripigliò il giudizio del prezzo dell' acqua, e de' danni inferiti a' suoi edificj feudali, contro Alesandro Ciminiello (in riguardo che in quel tempo ritrovavasi passato a miglior vita D. Cesare Carmignano) possessore, e padrone in quel tempo dell' intiero utile della metà dell' acqua, per la vendita fattagli della sua porzione da D. Felice Antonio Carmignano, figlio, ed erede del menzionato Cesare; quantunque indi Luigi Carmignano, figlio, ed erede di D. Felice nuovamente ne fe l' acquisto in vigore di altra convenzione passata col detto Ciminelli dell' anno 1654.

Nel menzionato anno 1642. essendosi la sudetta causa compromessa al prudente arbitrio di tre celebri allora Avvocati cioè Gio: F...

Marciano, Giulio Antonio de Amico, e Donato Antonio de Marinis, per la liquidazione del prezzo della ſudetta acqua, che eſpreſſarono eſſerſi preſa dal fiume di S.Agata, e per gli altri danni patiti dalla Ducheſſa di detta Città; a 28. Giugno del detto anno ne publicarono il laudo, con cui condannarono il Ciminelli al pagamento di doc.8000. *pro una vice* colle ſeguenti parole: *Eſſendono ſtati eletti arbitri per la liquidazione del prezzo dell' acqua pigliata dal fiume della Città di S. Agata per il qu. Ceſare Carmignano, ed Aleſandro Ciminelli, e degl' altri intereſſi patiti per la Signora Ducheſſa di detta Città, viſto più volte il proceſſo, ed inteſe le parti, ſemo ſtati di parere, che pro omnibus ſi paghino a detta Signora Ducheſſa di S. Agata doc. 8000. pro una vice, e che per eſſi ſe le corriſpondano annui doc. 560. alla ragione del 7. per 100. dal dì, che detta Signora pigliò il poſſeſſo di detta Città, e che delli doc. 8000. di capitalo ſe ne facci compre tempore ſolutionis, fol.2. proc. inter Ducem, & Duciſſam S. Agathæ.*

A 10. Febraro dell' anno 1663. non ſenza gravi ripugnanze finalmente accettò Aleſandro Ciminelli il traſcritto laudo, con eſſerſi obligato pagare alla ſudetta Ducheſsa Coſſo, oltre le ſomme ſpiegate nel detto laudo, le altre rimarchevoli decorſe da 17. Luglio 1635., nel qual tempo la menzionata Ducheſsa di S. Agata preſe il poſseſso per tutto Dicembre 1642., e nel medemo dì con altro iſtromento ſi obligò a prò di D. Gio: Giacomo Coſſo in vigore del primiero decreto dei tre Giudici Delegati Rovito, Salgado, e Pezzo per il pagamento di doc. 4845. incluſivi i docati 3000. contenuti nel decreto, fattoſi il conto dell' attraſso dal dì 29. Maggio 1629. per tutto il meſe di Luglio 1635. *fol. 26. ad 34., & fol. 35., & ſeq. d. proc. inter Ducem, & Duciſſam S. Agathæ.*

Circa l'anno 1668. cominciò a dedurſi il patrimonio, e con eſso il feudo di S. Agata ad iſtanza de' creditori del qu. D.Giacomo Coſſo Duca di S. Agata, tra i quali vi fu Giulio Ceſare Cajafa, come marito di D. Ippolita Magliulo, ad iſtanza del quale in viſta dell' iſtromento del debito di Aleſandro Ciminelli dell' anno 1643. dal Conſigliere D.Carlo Petra Commeſsario, furono ordinati i depoſiti, e ſequeſtri delle quantità, che pervenivano dalle molina de' foſſi di queſta Città, in beneficio della Ducheſsa di S.Agata D. Giovanna Coſſo; e parimente furono ſpediti ordini diretti al Caſſiere di dette molina, acciò pagato aveſse le quantità maturate a beneficio di eſso Cajafa a conto del ſuo credito, come ſi legge *fol. 82. & a t. fol. 127. & 128., & fol. 85. proc. cred. Ducis, & Duciſſæ S. Agathæ.*

Nel medemo tempo, eſsendo paſsata a miglior vita la ſudetta Du-

chesa D. Giovanna Cosso senza legitimi successori *in feudalibus*, si devolvè la sudetta Città di S. Agata a beneficio del Regio Fisco. Quindi furono in obligo i creditori comparire nel Tribunale della Regia Camera, dal quale si ordinò la vendita di detta Città *prævio appretio fol. 4. processf. appretii Civitatis S. Agathæ*; quale seguì coll'intervento del Presidente Cotes Commessario, e dell'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio Gennaro d'Andrea, e dell'Ingegniere Lorenzo Ruggino, che ne publicò la relazione, *fol. 125. d. proc. appretii*.

In questa relazione fe la descrizione de' confini, e giurisdizione della Città di S. Agata, e suoi Casali, tra i quali confini vi porta quello della foce del molino di Mastro Marco, con queste parole: *Siegue montagna montagna ad acqua pendente, e poi scola vallone vallone alla foce del Molino di Mastro Marco, fol. 134. à t. loc. sign. d. processu appretii*.

Ed è cosa notoria, ed in altra occasione appurata, che il luogo donde si prende l'acqua per i molini di Napoli, o sia la catena, sia situato molto sotto il sudetto molino di Mastro Marco.

Oltre a ciò, in occasione del sudetto accesso apparisce l'atto, e l'itinerario formato dall'Attuario della causa, che v'intervenne, Gennaro Cecere, ove così ne fa la descrizione del luogo detto la Catena: *Ove è la cascata dell'acqua di detta Città di S. Agata, nel qual luogo ci è la divisione di detta acqua, cioè quella, che viene in Napoli per la macina delli molini di questa Città venduta alli Signori Carmignano, e Ciminelli, e quella serve per li molini, e barchere di detta Città di S. Agata, ed in detto luogo si riconobbe quanta acqua si concedè a Carmignano, e Ciminelli, e come si stabilì nel tempo della concessione, e se n'è fatto atto da me sottoscritto in presenza di molti, quale luogo è distante da detta Città da tre miglia in circa, e dopo di detto luogo si passò nel luogo detto la Starza di Rugiano, e da detto luogo si passò nella selva di Martorano, per riconoscere la detta selva, ed il legname, e territorio.* Ed indi passa a parlare della selva di Bajano, e Pietra piana.

Nel 1691. essendosi ordinato l'accesso del Regio Collateral Conseglio coll' intervento del Vicerè Conte di S. Stefano, ed essendosi tra dell' altro ordinato alli Periti Lorenzo Ruggiano, ed Antonio Galluccio di chiudere bene il formale di Carmignano con una parata di terra nel luogo detto la Catena, acciò non vi s'intromettesse menomissima acqua, che fosse; costoro in esecuzione di tale ordine datoli dal Regente Luca Tacca Commessario *fol. 26. proc. accessus Excellentissimi Domini Viceregis in Terram Maddaluni*, si portarono nel designato luogo, e riferirono essersi conferiti (sono le proprie parole de' Periti) *nel luogo della Catena in territo-*

rio di S. Agata , dove il formale di Carmignano riceve l' acqua dal fiume , che viene d' Airola fol. 44. d. proc. &c.

Con i quali irrefragabili documenti si rende troppo chiaro , ed innegabile essere situata il luogo detto *la Catena* per la restrizione dell' acqua per servizio della fedelissima Città di Napoli , nel distretto , e territorio della Città di S. Agata , e vi è più , per apparire ciò con accessi fatti , ed ispezioni oculari , quali superano ogni altra pruova , *& rem notoriam , & manifestam inducunt* . Non potendovi essere prova più efficace di quella , che si ave *per visum* in simili controversie ,

CAPO PRIMO.

Non compete al Principe della Riccia ragione , o azione alcuna sopra il dominio , o sopra il prezzo delle intere acque dette di Carmignano.

POsti li sopradivvisati fatti , ecco con irrefragabili documenti reso chiaro , non avere azione alcuna il Principe della Riccia sopra il dominio , o sia uso dell' inter' acque di Carmignano , come quelle , che ritrovansi addette al publico beneficio di questa Capitale , in vigore del stabilimento fatto dal Principe , suo Collateral Conseglio , ed Avvocato Fiscale del Real Patrimonio ad istanza della fedelissima Città ; e nettampoco sopra il prezzo , per essersi fatta la restrizione nel luogo detto della Catena tenimento di S. Agata de' Goti , e non già della Città d' Airola .

E che sia così . In quanto al primo punto , è troppo chiaro ; poiche quantunque per disposizione di legge niuno fuori del suo volere possi essere costretto a vendere *l. dudum l. invitum C. de contrab. empt. l. invitus l. ne cui C. locati , l. noc emere C. de jur. deliber. Gomes* 2. *variar. cap.* 2. *nu.* 51. *Cancer. var. resol. tom.* 1. *cap.* 13. *n.* 77. *de Franch. dec.* 675. *n.* 2. per la ragione , che *quilibet est rei suæ moderator , & arbitrer* , e della cosa propria liberamente , ed assolutamente ne dispone colui , che n' è il Padrone , dovendo perciò il vendere essere atto di libertà *Menoch. libr.* 3. *de præsumpt. præsumpt.* 130. *n.* 54. *Fab. de Anna consf.* 47. *n.* 41. ; nondimeno trattandosi di sovvenire al bene publico , questa regola generale vien limitata , come insegnano communemente i DD. , e deriva dal testo nella *l. in summa* 2. §. *item D. de aqua pluvia arcenda* in quelle parole , *hæc æquitas suggerit , etsi jure stricto deficiamur* , e dal rescritto del Sommo Pontefice Onorio III. *in cap.*

II. de

ll. de transaction. in quelle parole*: in hic verò, super quibus jus non invenitur expressum, procedas æquitate servata, secundum quod personas, & casus, loca, & tempora videris postulare, semper in humaniorem partem declinando*. Quindi il G. C. Ulpiano nella *l.* 5. §. 1. *D. de eo, quod certo loco* scrisse, doversi dal Giudice avere avanti gl' occhi una somma equità, *cum aliquis actione ad eum aditum habeat*.

Tutto ciò maggiormente ha luogo, quando la domanda si fa *coram Judice Supremo, aut coram Principe*, siccome nel nostro caso praticò questa fidelissima Città per riparare a' gravi inconvenienti del publico, e dell' annona; mentre dal Supremo Senato, e dal Principe non già la rigorosa giustizia, ma la ragione del buon governo, ed economia del publico riguardar si deve. Molte, e molte autorità di DD., ed esempj di cose giudicate per la conferma di tal soda conchiusione *in jure* potremmo noi addurre; ne raccorderemo solamente alcune a' dottissimi Signori della Real Camera di S. Chiara, come di Suprema intelligenza forniti.

Castill. dec. 134. *nu.* 18. *& seqq.* così nostri detti avvalora: *Contrarium, quod, quis invitus non teneatur vendere, ait procedere, & locum habere, nulla subsistente rationabili causa, publica, vel privata. Et fortius quando hoc fit authoritate Principis, quia si Princeps de plenitudine potestatis, etiam sine causa, & non restituto pretio potest rem privati auferre ab uno, & dare alteri, secundum gloss. fin. in l. si locus in v. præstare D. quemadmod. servit. amitt. quanto magis soluto pretio ex justa causa secundum gloss. final. in l. Barbarius ubi Jason n.* 41. *D. de off. Præt. addit. ad Roman. singul.* 718. *Negus. ubi supra, & ita per prædicta fuit per Excellentissimum Proregem, commissa causa M. R. C. provisum, quod cogatur Dominus prædii, etiam rusticani vendere*.

E ne' proprj termini d'aquedotto scrisse *Pecchio de aquæductu part.* 1. *cap.* 3. *quæst.* 17. *nu.* 25. allegato dal medesimo *Castillo* nel detto *num.* 18.

Andreol. controv. 290. *n.* 6. *e* 7. ivi: *regula enim, quod quis invitus vendere non cogatur rem suam, procedit tantùm nisi in contrarium suadeat aliqua rationabilis caussa sive publica, sive etiam privata, Castill. d. decis.* 134. *n.* 18. *Negusant. d. cons.* 165. *n.* 16. *Hieronymus de Leo decis.* 90. *n.* 23. *& seqq. lib.* 1. *Carena resol.* 2. *n.* 24. *Sicuti regula prædicta non procedit, quando in contrarium pugnat æquitas, quæ sat est ad inducendam etiam coactam venditionem, plenè Carena resol.* 9. *n.* 25., *& pluribus seqq. non obstante etiam rigore Judicis, cui in proposito æquitas præferenda venit, Carena ubi supra nu.* 35. *& seqq.*

E nel *n.* 12. spiegando il convenevole espediente per ciò conseguire scrive:

ſcrive: *Tertium remedium recurſus ſupradicti eſt, quia ex circumſtantiis in caſu concurrentibus, & ex æquitate rectè poteſt cogere D. Franciſcum Mariam ad vendendum Neguſant. d. conſ. 65. n. 17. & multo magis poterit in hoc Princeps diſponere, quia non poteſt dici præjudicare juri Franciſci Mariæ, cum illi ſolvatur pretium.*

Carena nella *reſol.* 2. *n.* 13. & *ſeqq.* l' iſteſso inſegna nel caſo *quod adſit publica utilitas*, ed in conferma allega in termini anche di utilità privata più eſempj di coſe giudicate: e nel *nu.* 35. dopo aver fondato, che ſimili cauſe debbono eſaminarſi con i motivi di equità, ed economia, ſoggiunſe: *probatur concluſio primò, quia materia hæc coactionis ad vendendum ex l. ſi quis ſepulchrum, & aliis ſupra allegatis arbitraria eſt, Covarruvias lib. 3. variar. cap. 14. ubi ait circumſtantias omnes in hac materia diſcreti Judicis arbitrio eſſe examinandas Sperrell. deciſ. for. Eccleſiaſtici* 68. *num.* 15. & *in reb. arbitr. Judicis commiſſis, Judex ipſe æquitatem ſemper præ oculis habere debet, ut dixit Jureconſultus in l. quod ſi Epheſi* §. 1. *ff. de eo, quod certo loco Ancaran. conſ.* 51. *n.* 3. *Probatur* 2. *quia idem plenè dicunt DD. præſtandum eſt à Judice, cui conceſſa, ex bono, & æquo decidenda commiſſa fuit Angelo conſ.* 3. *num.* 3. *Judex enim in caſu iſto eſt tanquam Pater, ut dixit gloſ. in autentico de defenſoribus Civitatum in principio, qui propterea ſemper æquitatem habere debet ante oculos, ut lapidem angularem, ſecundum doctrinam Bald. in cap. quoniam contra de probat.. Probatur tertiò, quia in hujuſmodi cauſis ſive pertractandis, ſive decidendis, ſive pro actoribus, ſive contra eos ſemper Doctores, & Tribunalia ad æquitatem reſpexerunt Covarruvias d. cap. 14. in fin. ibi: Non diffiteor Judicem æquiſſimè facturum, Rot. Rom. deciſ.* 372. *n.* 2. *part.* 1. *in recent.* Con altri da noi allegati, e ſeguitati nel *tom.* 2. *Enuclat. caſuum for. cap.* 4c. *de prælat. in alienat. rerum n.* 18.

Per queſta ragione di publica utilità poſſono anche i poſſeſſori de' beni ſottopoſti a fideicommiſſi obligarſi a quelli vendere *l. jus publicum Cod. de pactis Capon. contr.* 1. *n.* 28. *e* 29. *Carl' Anton. de Luca* nell' *oſſervat.* alla *deciſ.* 223. del *Preſidente de Franch. in fin. Altimar. ad deciſ.* 92. *Regentis Rovit. num.* 24. *Didac. De Mari ad Gizzarell. deciſ.* 37. *n.* 1.

E non ſolo ne' caſi di neceſſità per il publico bene, come ſono i termini del noſtro caſo, ma anche ne' caſi di ampliazioni di piazze, e coſe decoroſe della Città, ſi è praticato obligarſi i poſſeſſori de' beni, e ſtabili a quelli vendere. Ne' termini dell' ampliazione, e di ornamento del palazzo del Principe poterſi taluno aſtringere a vendere, lo ſcriſſero il *Reg. Coſtanzo in l. un. C. de palat. & domib. domin. lib.* 11. *tit.* 40. *Joſeph Mele ad Gizzarell. dec.* 37. *n.* 16. *Hieron. de Leo dec.* 90. *n.* 22.

Per-

Per l'istessa ragione del publico bene *favore Ecclesiæ* poterſi coſtringere a vendere taluno la caſa, ancorchè apparichi ſottopoſta a fideicommeſſo, ſcriſſe, e rapporta deciſo Giulio Capone nella controverſia prima, così bene ciò fondando nel *n.* 29., *e* 30.: *Septimò ampliatur diſpoſitio ſupradicta, ut procedat etiam ſi Domus, quæ à vicino petitur, ſit ſubjecta fideicommiſſo. Sic decisum Valentiæ teſtatur Hieron. de Leo deciſ.* 60. *n.* 13. *Franciſcus Marcus deciſ.* 534. *n.* 6. *part.* 1., *qui etiam dicit ſic fuiſſe practicatum in re emphytheutica, Fontanella clauſul.* 4. *gloſſ.* 12. *nu.* 25. 26. *&* 27. *qui ait hoc procedere etiam ſi res eſſet Feudalis, vel Emphytheutica, & par.* 2. *clauſ.* 5. *gloſ.* 1. *n.* 120., *ubi ait, ſic habuiſſe in facto in re ſubjecta fideicommiſſo, Thorus ita deciſum refert in S. C. par.* 2. *in verbo bona ſubjecta fideicommiſſo, fol.* 52. *Sic etiam cum Patres Sanctæ Mariæ de Conſtantinopoli Civitatis Litii de Ordine Carmelitano intenderent ampliare eorum Eccleſiam, requiſiverunt quemdam vicinum, ut eis venderet ſuam domum pro tali ampliatione; cumque opponeretur, domum illam vendi non poſſe vigore fideicommiſſi in ea conſtituti, conſuluerunt prudentes cum Novario lib.* 1. *quæſt. forenſ. q.* 55. *poſſe cogi vicinum domum vendere, licèt fideicommiſſo ſubjectam, quia probibitio alienationis neceſſariam alienationem non includit, & res probibita alienari neceſſitatis cauſa vendi poteſt l. alienationis ff. famil. erciſc., ubi Alexand. Card. Tuſch. lit. D. concluſ.* 262. *n.* 18. *&* 791. *n.* 14. *Giurba ad Conſuetudines Meſſanæ cap.* 14. *Gloſſa* 6. *part.* 1. *ubi contraveniſſe non dicitur, qui ex cauſa neceſſaria alienat Ruinus conſ.* 10. *n.* 6. *Menoch. lib.* 4. *præſumpt.* 189. *nu.* 6. *& conſ.* 381. *n.* 81. *quia neceſſitas facit licitum, quod de jure non licet, cap. non licitum de regul. juris in* 6. *Tiraquell. de pœnis temperandis, cauſa* 33. *Cevallos tom.* 4. *quæſt. ult. n.* 6. *Moneta de diſtributionibus quotidian. q.* 11. *n.* 38. *par.* 2. *cum neceſſitas legibus non ſubjaceat, l. tutor qui repertorium ff. de adminiſtrat. tutor. l. non ſolùm, §. fin. ff. de admin. tutor. l. aliquando C. de offic. Præfecti Prætor. Latè Excobar. de ratiocin. cap.* 4. *nu.* 10. *Card. Tuſchus lit. N. concl.* 19. *Potentior ergo eſt favor Eccleſiæ, quàm fideicommiſſi, quia ſumma eſt ratio, quæ prò religione facit, l. ſunt perſonæ ff. de religioſ. & ſumpt. funer., in qua non ſolùm privatus favor, & commodum, ſed publicum continetur, §. ſi minus, Auth. de non alien., aut permut. rebus Eccleſ. Afflict. dec.* 265. *n.* 208. *Minſincer. conſ.* 81. *num.* 11. *Marta deciſ.* 171. *Maſtrill. dec.* 280. *n.* 15. *p.* 3. *Sed habens privilegium potentius præfertur, Molina de primog. lib.* 4. *cap.* 3. *Sforza Oddi de reſtit. integrum. quæſt.* 18. *art.* 4. *nu.* 31. *p.* 1. *Novarius de elect. for. ſect.* 2. *quæſt.* 62. *Regens Tappia deciſ.* 57. *Placidus Coſta in addit. ad patrem conſ.* 28. *Addentes ad Gizzarell. d. deciſ.* 37.

Per l'ampliazione delle piazze, e maggior decoro della Città, lo ſcriſ-

 ſero

fero il *Reg. Lanar. conf.* 4. ed il *Reg. de Pont. de poteſt. Pror. tit. de Regal. impoſ.* §. 1. *n.* 69.

Per l' ampliazione delle mura della Città ſcriſſero *Anna ſingul.* 84. *Tor. in comp. dec. V. domus privatorum.*

Per la coſtruzione delle carceri ſcriſſero *Farinaceo qu.* 27. *uſque ad* 35. *Reg. Rovit. in pragm.* 20. *de Baron. n.* 3. *Joſeph Mele ad Gizzarell. dec.* 37. *n.* 18. *Gulielm. de Cuneo in l. decernimus C. de Epiſcop. & Cler.*

Per l' ampliazione delle ſcole poterſi il vicino coſtringere a vendere la Caſa , l' inſignarono *Franc. Marc. deciſ.* 534. *p.* 1. *Barb. in l.* 1. *ff. ſolut. matrim. p.* 7. *nu.* 50. *Molin.* 2. *tom. de juſtit. diſput.* 341. *Gizzarell. d. deciſ.* 37. *n.* 3.

Per l' ampliazione del Palazzo del Principe ſcriſſe l'iſteſſo Giulio Capone *d. contr.* 1. *n.* 22. *& ſeqq.* riſpondendo al caſo della Vigna di Achab, così dicendo : *Quintò ampliatur , ut pro ampliando , ornandoque palatio Principis , vicinus cogi poſſit vendere bona ſua Reg. Conſtantius in l. unica C. de Palatiis , & Domibus dominicis lib.* 11. *n.* 40. *Joſeph Mele ad Gizzarell. deciſ.* 37. *num.* 16. *Cæſar Carena pract. reſol. cap.* 2. *n.* 20. *Imo dicunt Canoniſtæ in cap.* 1. *de rerum permut. teneri Eccleſiam , accepta re æquivalente , permutare cum Principe rem ſuam prò ampliatione Viridarii Principis , quod notat Abbas, & Herricus Boic. dicentes , poſſe a ſuo ſuperiore cogi Eccleſiam ad hoc faciendum , nulla habita ratione cauſæ, ex qua potuit , vel non potuit Princeps moveri Caſtill. deciſ.* 134. *n.* 18. *Hieronym. de Leo dec.* 90. *n.* 22. *Adrian. Neguſant. quæſt.* 165. *num.* 16. *Carena ubi ſup. Neque obſtat exemplum de quo Rota Romana dec.* 5. *part.* 1. *in recentiorib. de Naboth. qui Regi Achab. volenti vineam ſuam , domui ipſius Regis Contiguam , ut hortum oleorum ibi faceret , reſpondit* 3. *Regum cap.* 21. *verſ.* 3. *ibi : propitius ſit mihi Dominus, nè dem hæreditatem patrum meorum tibi . Reſpondetur enim , quod juſtè Naboth recuſavit vendere vineam ſuam Regi , teſte Sancto Ambroſio lib.* 3. *de offic. cap.* 9. , *& Abulenſi ibi quæſt.* 2. *& Gaſpare Sancio numer.* 3. *Achab volebat emere vineam Naboth. in perpetuum prò ſe , & Regibus ſucceſſoribus , ex quo in ea volebat facere hortum , & hoc erat contra præceptum Domini Levitici cap.* 25. *ibi: Terræ quoque non vendentur in perpetuum, quia meæ .* Ed il medeſimo Autore ſiegue a dimoſtrare l' iſteſſo procedere *prò ornatu , & ampliatione viæ intermediæ , Palatii Cardinalis Archiepiſcopi Neapolitani*, ſcrivendo nella cauſa del Cardinale Aſcanio Filomarino col Moniſtero di D. Regina per obligarſi queſti a vendere le caſe per la formazione di quel largo , che oſſerviamo in queſta Capitale avanti il Palazzo del Cardinale Arciveſcovo , ed a ſeconda di ciò egli ſcriſſe, riferiſce deciſo nel fine di detta controverſia , ove an-

che

che rapporta l' allegazione contraria dell' Avvocato allora, indi Cardinale Gio:Battista de Luca, allegandosi da tutti la ragione, che quantunque le cause sudette non riguardano *primariò publicam utilitatem, illam tamen respiciunt secundariò*.

E per la stessa ragione non già di primaria utilità del publico, come sono i termini del nostro caso, ma secondaria, viene anche permesso *pro bono pacis inter familias* obligarsi taluno a vendere *causa evitandi rixas, & scandala*, anche ne' termini di pura giustizia. Notissime sono le decisioni dell' olim Regio Collateral Conseglio nella causa del feudo d' Acquavella tra i Sanfelici, e Zuroli: la causa tra il Cardinal Spinelli, ed il Principe di Bisignano decisa dal S. C. nel *1736.*, con cui fu condannato il Principe di Bisignano a vendere la giurisdizione criminale, che possedeva nel feudo di Acquaformosa a beneficio della persona nominanda dal detto Cardinal Spinelli per l'Abazia, che possedeva: La causa decisa dal R. Collat. C. nel *1616.*, con cui fu obligato il Principe di Scalea a vendere al Principe di Bisignano il Casale di Lungri: E la causa tra il Principe di Tarsia, ed il Barone di S.Martino decisa a nostra difesa nel *1737.*, con cui fu condannato il Principe di Tarsia a vendere per il giusto prezzo la giurisdizione criminale, che possedeva nel Casale di S. Martino a beneficio del Marchese D. Pietro Paolo d' Alimena possessore della giurisdizione civile *pro bono pacis, & ut evitentur mala, & scandala quæ acciderant, & accidere possunt*, come si spiegò nel decreto del S. C. Decisioni tutte con altre consimili da noi rapportate nel *t. 2. enucl. cas. forens. cap. 40. de prælat. in alien. rer. & cap. 41. de coact. ad vendend.*, e nel *tom. 2.* della nostra *giurisprud. forens. eod. tit. de coact. ad vendendum*.

E ne' termini, non già di cose necessarie per il bene publico di questa Capitale, come fu quello di sopra divisato per il trasporto dell' acqua, ma di semplici onamenti, e decoro della medesima Città, ne abbiamo de' molti, e molti esempj di potestà pratticata da' Signori Vicerè *pro tempore* di devastazione di edificj *ex officio nemine petente cum voto tamen Collateralis Consilii*, secondo che fu divisato dal Regente Lanario nel *cons. 4.*, ove anche rapporta, che dovendosi eriggere un nuovo porto a commodo de' Mercadanti, il Vicerè fe diroccare alcune case del Palaggio dell' Ill. Marchese di Grottolà D. Alonzo Sanges de Luna allora tesoriere, nella quale occasione egli fa menzione dell' antica usanza, e costume di essersi devastati gli edificj per publici motivi *de ordine Illustrissimorum Viceregum, accedente voto Collateralis Consilii, etiam ex officio, & nemine petente*.

Simil potestà de' Vicerè vien descritta dal *Reg. de Ponte* nell' aureo

 suo

ſuo libro *de poteſtate Proregis fol.* 512. *n.* 11. con tai memorande parole: *Et ut Civitas nobilitetur ædificiis, vel viæ amplientur, aut aliæ de novo fiant, ſolent Proreges mandare Magiſtro Portulano noſtræ Civitatis, ut ſe informet partibus intereſſe prætendentibus auditis, & relationem in ſcriptis faciat Collaterali Conſilio, qua viſa, & multorum etiam viſo loco per totum Collaterale Conſilium, & etiam per Proregem, ut pluries contingit tempore præſidatus Comitis de Lemos, & ejus filii D. Franciſci de Caſtro, domus privatorum deſtruuntur, vel territorio occupantur, ſoluto tamen juſto pretio, quod exſolvunt complatearii, & qui commodum ex via, & ædificio ſentiunt, de quo in l. ædificia Cod. de operibus publicis, & latè per Avend., & alios; quia concernit hoc publicam utilitatem, ſic pariter pro novo porticu faciendo in noſtra Civitate, ubi mercatores confluunt pro ſuis negotiis peragendis, ut refert deciſum Lanarius in ſuo Conſilio quarto.*

Li termini del noſtro caſo non ſono già di ornamento della Città, o d'utilità ſecondaria, ma di coſa preciſamente neceſſaria per il bene publico di queſta Capitale, qual fu l' eſpediente de' menzionati aquedotti, che han riguardato il diritto publico, conſiderato ſempre, e preferito ad ogni altro intereſſe de' privati dalle *ll.* tutte dell' Imperadori Romani. Così haſſi dall' intiero *tit.* del C. *de operib. public.*, ove nella *l.* 8. leggiamo preſcritto dall' Impp. Arcadio, ed Onorio la podeſtà di uguagliare al ſuolo le caſe de' Cittadini per l' innalzamento dell'opera publica, colla ſoddisfazione del prezzo da taſſarſi dal Magiſtrato, ſe è minore la ſomma, dal Principe ſe è maggiore.

Ne' proprj termini di aquedotti ne abbiamo il teſto nella *l.* 6. ſotto lo ſteſſo *tit.* ove l' Impp. Graziano, e Valentin. preſcriſſero, che per l' inſtaurazione, e coſtruzione de' medeſimi, tutti conferir doveſſero l' opera, eſcluſo ogni privilegio di dignità; ed affine ſi conſervaſſero, mercè la neceſſità della Republ., graviſſime pene leggiamo preſcritte contro coloro, che ardiſſero di aurirne le acque ſotto il *tit.* del *C. de aquæduct. lib.* 11. Ed è ben noto l' eſempio dell' Imperad. Tiberio, il quale ſe ruinare le caſe del Senatore Pio Aurelio per formare la via publica, e condurre le acque, per lo quale ſe gli opponevano i Pretori dell' Erario, leggendoſi preſſo *Tacito* ne' ſuoi Annali *lib.* 1. *cap.* 75. gl' encomj intorno a ciò di Ceſare, così ſcrivendo: *Pius Aurelius Senator queſtus mole publicæ viæ, ductuque aquarum labefactas ædes ſuas, auxilium Patrum invocabat. Reſiſtentibus Ærarii Prætoribus, ſubvenit Cæſar: Pretiumque ædium Aurelio tribuit, erogandæ per honeſta pecuniæ cupiens: quam virtutem diu retinuit, cum ceteras exueret.*

E nel caſo noſtro il prezzo ſtabilito per la ſudetta ſervitù di aquedotto

fu follennemente determinato, e più tosto eccessivo, che giusto, attesa la circostanza di quel tempo, in cui fu quello stabilito, quandoche in simili casi deve essere compensativo a ciò che di danno si avrebbe potuto ricevere colla minorazione di acqua; poiche qualsivoglia beneficio a tal'uno dalle leggi conceduto deve intendersi *ne damnum alteri afferat l. 2. §. si quis a Principe D. ne quid in loc. publ.* Maggiormente atteso il convenuto dalle parti, dovendosi sempre dire giusto quel prezzo, *in quo convenerunt contrahentes Bald. in l. si fundus 13. §. quamque in fin. D. de reb. cor.* ove insegnò *quod res tantum valere præsumitur, quanti vendita reperitur*, e largamente *Mascard. de probat. concl. 1231. n. 1. & seqq. Pinello de rescind. vend. part. 3. cap. 4. nu. 43. Altovin. cons. 70. nu. 25. Menoch. cons. 111. n. 13. 76. & 79. cons. 114. n. 20., & cons. 137. n. 2. Ciarlin. contr. 29. num. 46. Niger Ciriac. lib. 1. controv. 123. n. 4. & lib. 3. controv. 453. n. 68.*, e dopo gl'altri Giurba *obs. 1. num. 9.*

A tutto ciò si aggiugne giammai aver potuto competere a predecessori del Principe della Riccia, come utili Padroni della Città d'Airola, ragione alcuna sopra la proprietà, dominio, o uso delle sudette intere acque denominate di Carmignano addette, come si è dimostrato, a beneficio del publico di questa Capitale, quando anche si avesse potuto figurare essersi fatta la restrizione delle medesime nella Città d'Airola, e non già nel feudo di S.Agata de'Goti; poichè addette le acque a beneficio del publico, non può alterarsi la concessione delle medesime. Così prescrivono gl'Imperad. Arcadio, ed Onor. nella *l. usum aquæ veterem, longoque dominio constitutum, singulis civibus manere censemus, nec ulla novatione turbari; ita tamen, ut quantitatem singuli, quam veter? licentia percipiunt, more usque in præsentem diem perdurante, percipiant*. Ed ivi la glossa: *Longo dominio constitutum, id est consuetudine, cujus non sit memoria, vel constitutum a Principe*. Concordano i testi nella *l. si quis per divinam liberalitatem meruerit jus aquæ 5. l. diligenter 9. l. divinam dispositionem 11. Cod. de aquæductu*, ove *Brunnemanno* ha per sinonimi dominio, e servitù, e privilegio dell'aquedotto publico, e di acqua publica. E nella *l. cos 3. n. 2. servitute, nec non privilegio concesso .... tantum tractum ex Principis largitione sentiamus, quantum ipse largiri voluit*, e nella *d. l. usum 4. nu. 1. qui Principis consensu, vel longo usu acquisiverunt jus auriendæ aquæ*, ed assai bene il Card. *de Luca* al nostro proposito scrisse nel *trat. de regal. disc. 36. n. 9. Ea, quæ semel usui publico destinata sunt, non possunt ampliùs retractari, atque in ejusdem publici usus præjudicium redigi ad statum privatum ad text. in l. diligenter Cod. de aquæduct. lib. 11. Borgnin. dec. 6. nu. 49. n. 5. Cancer. n. 2. variar.* [illegible]

servit. num. 244. *in fin. & habetur in Urbevetana aquæ, seu fontis sub tit. de servit. qua ex hoc motivo. judicatum fuit, non licere divertere quandam aquam, etiamsi dicta destinatio facta fuisset per privatum, & jure privato, multò magis dum auctoritate publica, ob quam stantibus aliis viæ publicæ requisitis, ista qualitas jam impressa fuit.*

Ed in fatti gli predecessori del Principe della Riccia giammai han preteso ragion di dominio, o proprietà delle sudette acque, ma semplicemente la bonificazione del prezzo, e tutte le controversie agitate tra gli utili Padroni del feudo d' Airola, ed il feudo di S. Agata de' Goti per l' acqua ordinata prendersi di ordine del Vicerè Duca d' Alba, e del Regio Collateral Conseglio, ed Avvocato Fiscale del Real patrimonio nel 1627., tutte furono intorno al solo prezzo dell' acqua, ne da alcuna delle parti si ardì pretendere dominio, poichè questo con Regio assenso, e colla spedizion del privileggio, che si legge *fol.*41. fu addetto a beneficio della Città di Napoli, e chiaramente apparisce dall'istanza fatta *super faciem loci*, allorchè si portarono a liquidare il prezzo di detta acqua i Consiglieri Rovito, e Salgado in esecuzione degl' ordini del Vicerè, e Collateral Conseglio, mentre ivi la menzionata Duchessa d' Airola, come Balia del Duca d' Airola suo nipote, dedusse a se spettare il prezzo di quell' acqua, come nascente in Airola, e presa dal tenimento del medesimo feudo; il che apparisce da geminate istanze, che si leggono *fol.* 126. 127. & 141.: ben consapevole, e ben consigliata da' suoi savj, che essendosi ordinata prendersi detta acqua *de ordine Principis cum voto Regii Collateralis Consilii* per causa concernente il bene publico di questa Capitale, esattamente discussa dalla Città, Vicerè, Collaterale, Avvocato Fiscale del Real patrimonio, ed i Periti eletti per ovviare agl' inconvenienti del bene publico, e per provedere non meno alla necessità del medesimo publico, che all' ornamento della Città, commodo dal Regal Palazzo, Cavallerizza addetta al Regal servizio, ed a tanti formali per servizio di numerosissime Famiglie, non poteva appartenersegli ragione alcuna sulla proprietà di dette acque.

Ma che non potersi affatto pretendere, e seguì la restrizione delle acque nella Città d' Airola, ma nel feudo di S. Agata, diggià si è dimostrato con i reiterati accessi fatti dall' *olim* Collateral Conseglio, e da altre giudiziarie inspezioni oculari, quali superano ogni altra pruova, *& rem notoriam, & manifestam inducunt*; non potendovi essere prova più efficace di quella, che si ave *per visum* in simili controversie, *l. si irruptione ff. fin. regund. Corneus cons.* 333. *vol.* 1. *n.* 11. *& nulla melior est probatio, quàm ex loci evidentia, Curt. senior cons.* 69. *nu.* 2.; *immò optima, & superlativa alia-*

aliarum probationum , *& quam nulla legis virtus* , *& præsumptio excludere potest* , *Bald. in rubr. C. de probat. num.* 3. : ed ogni altra presunzione , o prova è vinta , *si aspectus in contrarium testificatur Bald. in l. D. eo nobis n. 9. C. de Episc. & Cleric. Nam quod oculus vidit* , *nemo fideliter negat* , *Afflì. dec. 23. nu. 6. Calcaneus conf. 81. a n. 7. cap. quod autem interrogari 27. q. 2. Salic. in l. 1. nu. 5. C. ad l. Aquil. Caravit. rit. 239. num. 7. Reg. Valenzuol. conf. 100. lib. 1.*

Oltre l' apparire dalla spiegata serie de' fatti essere seguita la concessione dell' acqua a beneficio della fedelissima Città di Napoli coll' apposizione della catena nel tenimento del feudo di S. Agata , e non già di quello d' Airola , ne abbiamo il commune attestato degl' Autori coetanei nel tempo della concessione ; la concorde testimonianza de' quali deve essere di non picciol peso a convincerne maggiormente la certezza del vero . E questi tra degl' altri sono

Tassone nel trattato *de antefato vers. 2. obs. 2. num. 77. & vers. 3. obs. 3. nu. 239.* Fu egli il primo a descrivere sì lodevole opera ; dicendo : *quod si Princeps* (sono le sue parole) *vellet uti aqua pro publico* , *tenetur ad solutionem justi pretii* , *quemadmodum observatum est in aquis* , *quæ fuerunt ductæ Neapolim ad molendina* , *& fontes prope palatium Regium* , *pro quarum æstimatione facienda ad beneficium S. Agathæ Gothorum* , *e cujus territorio fuerunt diversæ* , *accessit Collaterale Consilium* .

Così parimente apparisce registrato da Costantino Cafaro Scrittore anche di quell' età nel *lib. 1. Peregr. quæst. quæst. 32. nu. 11. fol.* 195. con queste parole *: ducta aqua ex districtu S.Agathæ Gothorum anno 1628. per decem fere leucas in fossatis mænium hujus nostræ Civitatis Parthenopeæ : alia verò medietas possidetur per magnificos Carmignanum* , *& Ciminellum* , *quorum sumptu* , *& ingenio formæ a S. Agatha Gothorum Neapolim ductæ sunt* .

Carlo d' Alesio nella *consult.* 8. del *Reg. Capecelatro n. 13.* questo istesso confermò così per la fermezza , e giustizia della concessione sudetta , come per essersi presa la sudetta acqua dal tenimento del feudo di S. Agata de' Goti , con queste parole : *Ubi & quando aquæ in fundo privato scaturiunt in magna copia* , *soluto priùs justo pretio* , *Princeps cogere ad earum concessionem potest* , *ut Barbatus de divisione fructuum part. 1. cap. 14. n. 24. & seqq. ibi : Et si Princeps vellet illa uti pro bono publico* , *tenetur ad solutionem justi pretii* , *ut tradit Marta not. 174. per tot. & diebus nostris observatum vidimus in aquis* , *quæ fuerunt ductæ Neapolim ad molendina* , *& fontes prope palatium Regium* , *de quibus loquitur Tassone ; pro quarum æstimatione facienda ad beneficium Domini Ducis S. Agathæ* , *e*

cujus

cujus territorio fuerunt diversæ, accessit Collaterale Consilium super faciem loci.

Ne altrimenti scrisse il Canonico Carl' Antonio de Luca nell' *osservat.* 2. alla *discettat.* 480. di Stefano Graziano nel *n.* 5. parimente attestando esser seguita la diversione delle sudette acque nel territorio del feudo di S. Agata de' Goti.

C A P. II.

Intorno all' essersi fatta la restrizione dell' acqua per servizio di questo publico nel feudo di S. Agata de' Goti, e non già d' Airola, costa colle cose geminatamente giudicate.

La giustizia del presente Capo deriva dalla serie de' fatti sopra divisati, e geminati decreti interposti nommeno dal Regio Collateral Conseglio, che da' Giudici Delegati, ed accessi fatti *super faciem loci* de' medesimi Senatori Giudicanti: Cose tutte, che non permettono di bel nuovo porsi in esame le menzionate determinazioni fatte intorno al detto punto. Se per esterminare le odiose liti, che sogliono, come semi delle discordie, e risse, perturbare la felicità, e tranquillità della Republica non abbia a prevalere l' interposizione della giudiziaria autorità, non la cosa giudicata; qual mai essere potrà da oggi innanzi quel mezzo più efficace, per potersi giugnere all' asilo di quella amata quiete, per il di cui accerto, cotanto nello stabilimento di savie leggi, le potestà insudarono? E quale all'altrui spiritose domande potrà mai adattarsi freno, ove non basti quella della temuta autorità del Pretore, e della cosa giudicata? Se ponendosi in non cale la forza della Giudiziaria Autorità, potesse per la medesima giudicata causa (salvo il mezzo de'legali rimedj) darsi nuovo adito a litigj molesti, non servirebbono più i Magistrati per ben governare, e reggere i Popoli a loro soggetti, e con universale rammarico il Mondo tutto nello infelicissimo stato di vivere sempre fra liti, e controversie, miseramente avvolto si vedrebbe. Quindi fu, che affine di ripararsi ad un sì pernicioso male, strepitano altamente le leggi communi, e Patrie, inculcando una ferma, e costante osservanza delle cose giudicate, senzacchè possa ciascuno, neppure coll' appoggio de' mendicati rescritti aspirare alla di loro rivocazione. *Sic sententiis finita negotia, rescriptis revocari non oportet*, così gl' Imperadori Diocleziano, e Massimiliano nella *l. sententia C. de error. Advocat.*: Lo stesso ci lasciò eziandio l' Impera-

perador Gordiano ordinato nella *l. 1. C. sententiam rescindi non posse*, laddove *neque suam, neque prædecessoris sui sententiam, quemquam posse retractare, in dubium non venit: nec necesse esse ab hujusmodi decreto interponere provocationem, explorati juris est*. Ed in brievi, ma pesanti parole fu il medesimo dall' Imperadore Antonino nella *l. 1. C. de re judic.* prescritto, ove disse: *Rebus quidem judicatis standum est*, dove la Chiosa risponde, *idest parendum*. Nè furono a queste le antiche leggi delle Pandette difformi, giusta il responso del Giureconsulto *Ulp.* nella *l. post rem judicatam ff. de re judic.* ivi: *Post rem judicatam, aut jurejurando decisam, vel per confessionem, in judicio factam, nihil quæritur l. Celsus §. fin. ff. de arbitr.*, ed altre concordanti. In seguela del che li stessi ordini c' incaricano le leggi del Regno, come si ravvisa dalla Costituzione *appellationum tempora*.

Tutto ciò vieppiù deve rimanere incapace di controversia; Poichè ne' discorsi fatti con molto zelo, e valore dall'Avvocato Fiscale della Real'Azienda di Caserta, non si è intesa da noi intorno a ciò cosa in contrario; Anzicchè dal medesimo con molta facondia si è confermato con dottrine testuali, ed autorità di DD. il divisato da Noi nel precedente Capo, cioè di essere inalterabile l'uso, il dominio, e la proprietà delle acque dette di Carmignano per beneficio di questa Capitale. E però ci conviene far passaggio al Capo III.

CAPO III.

La ragione della fedelissima Città in quanto al possesso dell' acque dette di Carmignano contro ogni pretensore, e specialmente contro l' utile Padrone della Città di Airola vien convalidata dalla prescrizione più che centenaria roborata da sollennissimo titolo.

E' Ben noto essersi dalle leggi introdotte le prescrizioni per il publico bene *l. 1. ff. de usucapion.*, cioè per togliere le fiame a' litigj, e rendere alla republica la quiete, e quella pace, che pur troppo per altri motivi viene interrotta. Furono anche elle introdotte in odio de' negligenti, che in tempo opportuno o non seppero, o non curarono promuovere la di loro ragione *cap. vigilanti de præscript.* Il civile diritto carezza gli Uomini industriosi, ed odia i neghittosi, che altamente dormono ne' loro affari, e degni non li riputa di verun soccorso, *vigilantibus, non autem dor-*

mientibus jura subveniunt l. pupillus 24. *ff. quæ in fraudem creditorum l. non enim* 16. *ff. in quibus causis &c.* Quindi è, che tutti quelli, che per lungo spazio di tempo non promossero le loro ragioni, con prescrizione l'esclude. E piacque a Giureconsulti chiamare prescrizione il modo di acquistare colla lunghezza del tempo, e del possesso continuato il dominio de' beni provinciali, a' quali non giungea l' usocapione, che per le leggi delle 12. tavole era ristretto fra i beni Italici, allo scrivere di Connano *lib.* 3. *cap.* 11. *n.* 3. Indi confuse queste voci, ogni simile acquisto anche tra noi, che in Italia viviamo, chiamossi prescrizione, per mezzo della quale colui, che acquista possedendo, diviene nella sua possessione cauto, e sicuro; onde è, che da Cassiodoro *lib.* 5. *var.* la prescrizione, che a sua voglia il dominio delle cose altrui toglie, e concede, fu detta Padrona del Mondo *Patrona humani generis*. Ed il possesso centenario è un titolo così giusto, ed equitativo, che in tutte le più colte Nazioni de' più costumati luoghi di Europa ritrovasi ordinato per la decisione delle proprietà; anzi come molti savj Autori insegnano, questo è un titolo coltivato, e prescritto osservarsi dal *jus gentium*, del che varie ne an reso i Giureconsulti le ragioni. Alcuni an detto essersi ciò inventato per maniera di castigo, e pena della negligenza, che il vecchio padrone usa nel custodire, e nel riacquistare le sue cose. Altri assai meglio an creduto derivato ciò da quella medesima ragione, che a quella stessa origine, che produsse la divisione de' dominj, affinchè si conservasse felicemente la pace, la quale sarebbe impossibile conseguire, se dovesse permettersi anche dopo uno, o due secoli a vecchi Padroni la facoltà, ed arbitrio di ripetere le proprietà, che intanto fussero state pacificamente possedute da altri. Così *Ugone Grozio de jur. bell. & pac. cap.* 4. §. 1. *Atqui si id admittimus, sequi videtur maximum incommodum, ut controversia de Regnis, Regnorumque finibus nullo umquam tempore extinguatur: quod non tantùm ad perturbandos multorum animos, & bella serenda pertinet; sed & communi gentium sensui repugnat*. E Ziegler*o ad Grot.* §. 8. *not.* 3. *Hæc est vera ratio præscriptionis, & sic præsumtio illa, quamquam probationem admittat in contrarium; fortiori tamen juvatur argumento a salute scilicet, & tranquillitate a Civitate petita*. Ed il *Puffendorf. lib.* 4. *cap.* 12. §. 9. *de jur. natural. & gent. Adeòque cum dominia rerum introducerentur, id quoque pacis causa placuisse, ut qui aliquid neque vi, neque clam, neque precariò suo nomine possideret, tantisper Dominus præsumeretur, donec contrarium probaretur: qui autem per longissimum temporis spatium, per quod nemo mediocriter diligens rem suam negligere creditur, quid bona fide possederit, serum petitorem planè vellet repellere, quia non*

Nel nostro Regno, in cui le più sante leggi si osservano, questa si è altamente osservata, e la prescrizione immemorabile si è riputata in qualunque materia efficacissima. In questi termini si spiega il nostro *Giuseppe di Rosa* Dottore accredatissimo nella *consult.* 30. *num.* 10. *&* 11. *Per eam fit verum omne possibile, & si mille conditiones, & mille requisita essent necessaria pro sustinenda possessione, præsumerentur omnia de primo ad ultimum intercessisse*. Per commun sentimento de' nostri più savj Dottori, il tempo di un solo secolo si dice, che oltrepassi ancora colla sua efficacia l'istessa prescrizione immemorabile. Questa è l'aurea dottrina del grande *Ugone Grozio cap.* 4. §. 7. *Tempus memoriam excedens, quasi infinitum est moraliter: Benè autem notatum est a prudentibus Jureconsultis, non planè idem esse tempus memoriam excedens cum centenario; quamquam sæpè hæc non longè abeunt, quia communis humanæ vitæ terminus sunt anni centum, quod spatium fermè solet ætates hominum, aut γενεὰς tres efficere*. *L'Arnisco* ammette la differenza soltanto di nome tra la centenaria, e l'immemorabile. E per la materia de' feudi è anche noto, che venuti questi nel Mondo, anche su de' medesimi pose ella il piede, di modocchè per mezo di lei, taluno acquista colla lunghezza dell' uso quel feudo, o parte di quel feudo, ch' era altrui; purchè un tale acquisto non rechi nocumento al Padron diretto. Qual modo di prescrivere, ed acquistare prescrivendo il Feudo, o parte di quello, certamente per le leggi del Regno ave il suo luogo. Imperocchè siccome di ogni altra cosa allodiale è lecito nel Regno prescrivere colla prescrizione di 30. o 40. anni per la notissima Costituzione *Duram, & diram*: Così può farsi acquisto di feudo per via di prescrizione; leggendosi ciò stabilito nel *cap. si quis per 30. si de feud. defunct. mil.*, e nella Costituzione *Consuetudinem pravam*, ove abuso, e rea consuetudine si chiama, l'essersi un tempo auto in uso il non prescrivere le cose feudali, ivi: *Consuetudinem pravam hactenus in judiciis obtinentem, per quam feuda, quamvis magna temporum longiquitate possessa, præscribi non poterant*. Quindi nella medesima Costituzione, dopo essersi stabilita la prescrizione ne' feudi, si ordina, che colui, che prescrisse, sia cauto per sempre, e sicuro, *in perpetuum fore securum*, e luogo abbia la prescrizione, così in tutto il Feudo, come in ciascheduna sua parte ivi: *Prædicta autem omnia ità sanè accipi volumus, ut tricennalis præscriptio in feudis integris, & eorum quotis partibus locum habeat*. Della qual legge facendo menzione il *Reg. Lanar. in* §. *si quis per* 30. *num.* 5. scrisse: *Habemus etiam legem in Regno, quæ introduxit præscriptionem feudorum inter feudatarios, quando tractatur de præscribendo feudum integrum, aut quotam feu-*

di, *in qua est certum servitium designatum*. Il che, se è così, a nostro credere, la solenne decisione *per modum legis* promulgata nel 1738. dal S. C. giunte le quattro Ruote, ed ordinata eseguirsi da S. M. Dio guardi, nella materia delle prescrizioni, da noi trascritta nel Tom. VIII. della nostra *Giurisp. for. cap.* 31. *de caeter. Regn. Tribun. n.* 19. per giusta interpretazione comprende non solamente gli affari de' privati, e loro beni allodiali, ma anche li feudali.

In quanto poi alle prescrizioni riguardanti l' interesse del Re, ne' tempi antichi varie erano le discettazioni, e controversie appò i DD., non dovendosi di leggieri il Principe obligare a sottoporsi alle leggi delle prescrizioni, *cap. Imperialem*, *de probib. feud. alienat. per Frederic.* ivi: *Nullius temporis praescriptione impediente*. Ed *Ulpiano* dice, che il Principe non sia soggetto a quelle leggi, che per affari de' privati furono promulgate. *Princeps legibus solutus est*, *l. Princeps ff. de legib. & l. pen. ff. de arbitr.* Nondimeno piacque a' nostri Sovrani di obligarsi anch' essi alle prescrizioni di 100. anni; E ciò principalmente con aver derogato tanto all'abuso di quelle prescrizioni di minor tempo, come dalla detta Costituzione *Quadragenalem*. E prima dubitavasi in occasione di essere stati assenti i nostri Serenissimi Monarchi da questo Regno per dovere risedere nella prima sede della di loro ampia Monarchia, da dove, come dal capo doveano governare le membra inferiori delle annesse Provincie, e Regni, come si legge appò il Consigliere de *Georgiis repetit. feudal. cap.* 25. *Bammacar. in cap. si quis per* 30. *quaest.* 10. *de Marin. lib.* 1. *resol.* 234. *nu.* 13. Quantunque vi fossero stati quì in lor vece i loro Ministri, non bastando ciò per dar luogo alla prescrizione, come scrissero *Salic. in l.* 2. *num.* 5. *C. de nov. vectigal. Ann. singul.* 194. *& in cap.* 1. *de Vassall. decrep. aetat. num.* 451. *Ann. fil. cons.* 127. In manieracchè, nè anche investitura presunta poteva allegarsi, per atti fatti in assenza del Re, cui solo appartiene di nuovo investire, *Loffred. cons.* 33. *col. pen. & ult. Camerar. in l. imperialem pag.* 8. *lit. I. Additio ad Lanar. in repetit.* §. *si quis num.* 10. *fol.* 504. Il che essendosi conosciuto dall'Illustre Baronaggio del Regno, e dalla nostra Città, nel 1720. furono porrette le suppliche al Regnante di quel tempo, per la special grazia, che anche contra il Fisco ammessa si fusse la prescrizione, che chiamasi centenaria, e tra le note cinque grazie si ottenne, che contro il Fisco con tale lunga centenaria parimente si prescrive, non solo in caso, che semplicemente si allegasse il possesso senza produzione del titolo, ma anche nel caso, in cui si producesse il titolo, ed apparisse manifestamente vizioso, ed invalido purchè non si esibisse dal possesso-

re,

re, ivi: *Et possessionem, sive immemorabilem, sive centenariam procedere, & tutos reddere possessores bonorum, & jurium feudalium, vel regalium a quacunque molestia regii fisci, etiam si constaret de tit. vitioso, infecto, & invalido, dummodò tamen titulus prædictus non sit exhibitus ab eisdem possessoribus.*

E quel che colla sudetta grazia ritrovasi prescritto, è uniforme a ciò che ritrovavasi prima disposto anche per legge comune, come insegnano concordemente i DD. così tra gl' altri *Peregrin. de jure fisci lib. 6. tit. 8. num. 14. 5. conclus. regalia reservata Principi, ac illius fisco, ac in signum singularis Privilegii... de quibus in cap. 1. in tit. quæ sint regalia cum cumulatis per scribentes ibi, & per Cassan. de gloria Mund. in 5. part. considerat. 24. Hæc enim per usum temporis immemorialis præscribuntur, & acquiruntur. Quia usus tanti temporis habet vim privilegii glos. in cap. super quibusdam in §. prætereà ff. de verbor. signif. & vim constituti, & pacti, l. hoc jure §. ductus aquæ, ff. de aqua quotidiana, & æstiva; immo & vim legis leg. 1. §. fin. &c. l. 2. §. idem Labeo, ff. de aqua pluv. arc. & tantæ est potestatis, quod inducit præsuntionem juris, & de jure, contra quam non admittitur probatio in contrarium, sicuti dixi in 1. lib. in tit. 2. num. 65., adeò ut omnia quæsibilia privilegio, quærantur præscriptione tanti temporis, sicuti argumentatur Oldrad. &c. Amplia, ut præscriptio hujusmodi immemorialis currat sine titulo, ac etiam adversus Principem ignorantem, adeout de Domini nescientia inutiliter objiciatur. Salye. &c.*

L' istesso insegnò *Ant. Fabr. in Cod. lib. 7. de præscript. 30. vel 40. annor. & centenar. defin. 2. Etsi præscriptio centum annorum in plerisque differat ab ea, quæ est tanti temporis, cujus initii non extet memoria: in hoc tamen convenit, quod neque tituli, neque bonæ fidei probationem ullam requirit. Nam præter id, quod ex solo lapsu tam longi temporis, & titulus, & bona fides facile præsumitur, ipsa etiam præsumitur antiquitas utroque casu justi tituli vim obtinens*, e dell' altri Autori uniformi nella sudetta Regal Conclusione fecimo larga mentione nel *tom. 4. enucl. cas. forens. cap. 25. de Regal. num. 2.*, e nel *tom. 5. de feud. enucl. cas. forens. tit. de jur. inter Domin. & Vassall.*

Colla grazia poi del 1720. furono assicurati i possessori di cento anni, o tempo immemorabile, ancorchè apparisse il titolo vizioso infetto, ed invalido, non esibito però dall' istesso possessore.

E per il dippiù compreso in detta grazia in termini di semplice possessorio summariissimo, quella si è uniformata a ciò stava prima stabilito, e con inconcusso stile di giudicare osservato anche in contradittorio col regio fisco, che il semplicemente allegare il possesso immemorabile senza verun titolo fusse sufficiente per ottenere la

manutenzione nel corso della lite; e per essere pienamente assoluto nella diffinitiva decisione. Così il Regente *de Marinis resol. lib.2. cap.115. sub n.16.* ivi: *Huc usque enim nec vidimus, nec a majoribus audivimus Regem nostrum possessores earum rerum, quæ sunt de regalibus de facto spoliasse, sed praxis in Regia Camera inoleverit, ut citentur possessores ad ostendendum titulum eorum, quæ possident: sive jurisdictionis, quam exercent: Et hoc tam contra Barones, quàm contra Regni Universitates, quæ comparendo, ex quo titulum ostendere nequeunt, immemorabilem allegant: sicque absque quod fiscus ad aliquem actum procedat, destinatur Commissarius in partibus ad capiendam informationem de allegata centenaria: illaque demum capta, & in Regia Camera præsentata, constito de allegatis, mandat Supremum illud Tribunal, ut conventus de cætero non molestetur, & hoc jure utimur.*

Lo che quasi colle stesse parole ripete nell' osservazione alla *decis.* 111. del *Regente Revert.*, ed oltre l'autorità del *Regente de Ponte*, *Afflit.*, ed altri, pondera la disposizione del *cap. item statuimus, quod si procuratores fisci* il 120. in ordine, secondo la compilazione di *Gio: And. de Nigris*, che apertamente determina questo punto: *Item statuimus, quod si procuratores fisci, vel alii officiales, seu publicæ personæ, ad quorum officium illud spectet, credat possessiones aliquas, sive jura ad fiscum spectantia detineri per aliquos occupata; detentores, seu possessores ipsarum possessionum, seu jurium in competenti Tribunali conveniant, & contra ipsos, servato juris ordine, procedatur: nec ipsarum possessione priventur, antequam legitimè convicti fuerint, & etiam condemnati.* Aggiugnendosi l'interpetrazione di *Luca di Penn.* cioè *possessor citetur, libellus offeratur, lis contestetur, juretur de calumnia, & substantialiter condemnetur, hic ordo est substantialis in caussa, qui non potest omitti.* Tanto che il medesimo *de Marin.* nel *n. 2.* nell' *osser.* alla *decis.* 566. nata a favore de' possessori nella causa della reintegrazione delle Palude di questa fedelissima Città si meraviglia del Regente Revertera, che scrive, che si avrebbero potuto nel corso della lite, secondo il rigore della legge spogliare del possesso coloro, che non aveano esibito titolo; ma attenta la qualità della causa erasi dato termine: *Unde satis miror de dom. Reg. nostro, cur hìc dixerit, quod juris rigore attento, illi possessores, qui titulum non produxerant, poterant lite pendente eorum possessione privari: si legem habemus in Regno expressam, ut si fiscus prætendat, pro ut in hac caussa prætendebat, bona, vel jura sua ab aliis occupata, teneatur gressus suos juris ordine servato dirigere, possessoresque sic convenire, ut eorum possessione nullatenus priventur, antequam legitimè convicti fuerint, & condemnati; hic est textus* [illegible] *Regni de*

Marin. si devono aggiugnere *Sesse de inbibition. cap.* 5. §. 10. *de Pont. conf.* 92. *n.* 26. *Marcian. disput.* 65. *nu.* 27. *& seqq. Galeot. controv.* 51. *lib.* 1. *n.* 1. *& seqq. de Marin. alleg.* 149.

Perlocchè sempre da' nostri Tribunali si è giudicato, e deciso, che'l possessore pendente la lite fusse mantenuto nel possesso, come determinò il S. C. nella causa dell' officio di Portulano, e possessore de' sigilli della Città di Manfredonia presso Capece nella *dec.* 77. La Regia Camera nella causa di Gio: Antonio Palagano appo *Marcian. disput.* 65. la stessa Regia Camera, ed il Collateral Conseglio nella causa del Principe di Salerno appo *Revert. decis.* 543., e li stessi due Tribunali nella causa de' possessori delle Paludi. *Revert. decis.* 566. *Ann. allegat.* 68. *e* 69.

Ed intorno a questo punto *Castillo de tertiis cap.* 3. *per totum*, in termini rigorosissimi di decime spirituali fa vedere di che forza, e vigore sia la prescrizione immemorabile, e centenaria, e de' nostri il sempre ugualmante venerato Andrea d' Isernia nella *constitut. Quadrageualem* §. *ista publica*, nella *constit. si dubitatio vers. item in fine*, *Afflitto* nella *constit. Quadragenalem*, il *Regente de Ponte decis.* 2. *n.* 6. *Paride de Puteo de reintegrat. feud. cap.* 120. il *Padre Afflitto* nell' *addit.* alla *controv.* 46. *num.* 78., *& seqq.* quali tutti si valgono della disposizione del testo proprio del punto presente, nella *leg. hoc jure utimur* §. *ductus aquæ*, *ff. de aqua quotidiana*, *& astiva*, ivi: *ductus aquæ*, *cujus origo memoriam excessit*, *jure constituti loco habetur*, e del *cap. super quibusdam* §. *prætereà de verb. significat.*; e concorrendovi il decorso *ultra* 100. *ann.* anche nel giudizio petitorio, doversi assolvere il possessore prima della grazia fu insegnato da' nostri Feudisti, mentre per tal tempo immemorabile s' intende prescritta anche l' azione di rivocare il feudo, o Baronia, e per il possesso di 100. anni *cum præstatione servitii* si acquista l' utile dominio de' feudi a beneficio de' possessori, poichè la tacita remissione de' feudatarj, e suoi eredi per il decorso di sì lungo tempo *habet assensum Regis*, *& æquiparatur renunciationi factæ cum assensu ex omni parte valido*, allo scrivere di *Afflitto in constit. Regni Consuetudinem pravam n.* 17. *e* 22. Laonde escluso il feudatario *a jure revocandi ob lapsum tanti temporis per sententiam Judicis*, tal sentenza sarebbe anche di nocumento al fisco, *qui ageret ad devolutionem feudi per mortem venditoris absque hærede*, *sicuti prodesset fisco*, *si emptor decederet absque hærede in feudo*, *ad text. in cap.* 1. §. *sed si Vassallus de feudo suo*, *tit. si de feud. fuer. controvers.* ove ciò avvertì Andrea, ed allega la Regola, che postocchè il venditore *vinceret Dominum*, *emptor etiam vinceret venditorem*, *obstat Domino regula illa: Si vin-*

to §. *si Vassallus de feudo num.*5. Qual testo viene communemente allegato da' Feudisti, per provare, che la prescrizione del Feudo *inter privatos* sia anche di nocumento, e pregiudizio al padron diretro, e corra anche contro il medesimo, *si de dominio utili agatur: Secus verò si agatur de præscribendo rem feudalem uti allodialem; Nam tunc ista præscriptio non noceret Domino*. Così *Camerar. in cap.* 1. *n.* 204. *tit. an Agnatus*. *Gloss. in constit. Regni S. dubitatio, in verb. communi, vers. sed numquid in præmisso casu Andr. ibid. vers. deinde quæris glossa*. Ed assai bene *Gio: Andrea de Giorgiis repetit. feudal. cap.* 25. *num.* 6. 7. & 8. *Rosenthal. de feud. cap.* 6. *conclus.* 84. *cap.* 9. *membr.* 2. *conclus.* 97. *num.* 8. 27. & 39. *Curt. jun. de feud. par.* 4. *num.* 90. *Balb. de præscript. par.* 4. *partis quartæ principalis qu.* 12. *n.* 14. Siccome anche procede *in præscriptione servitutis in feudo contra feudatarium*; Poicchè, *devoluto feudo ad Dominum post completam præscriptionem, ista præscriptio servitutis non noceret Domino, qui non possidet, nec præstitit patientiam usus illius servitutis*, come scrivono *Andrea*, ed altri *in cap.* 1. §. *quid ergo de investit. de re alien. fact.* Non così però trattandosi *de præscribendo toto feudo inter privatos*. *Nam tunc præscriptio completa inter privatos nocet domino*, come dichiara *Rosenthal. cap.* 9. *membr.* 1. *conclus.* 11. *num.* 4. & 5.: Dottrine tutte da noi allegate, e seguitate nel *tom.* 5. *enucleationum casuum forensium de feudis cap.* 34. *de feudorum revocatione, & vindicatione num. ultim.*

E secondo questa distinzione di tempo, e spiegate limitazioni, è confacevole la decisione, che si legge appresso il *Reg. Revertera dec.* 558. ove trattavasi, che il Conte di Potenza possessore della Terra di Vignola, che possedeva in tenuta, e burgensatico, aveva pagato alla Regia Corte per lo spazio di anni 70. l'adoa, e relevj: e conosciutosi, che il medesimo non l'aveva in utile dominio, *seu in feudum*, ma in *burgensaticum*, quantunque il Fisco pretendesse la continuazione del pagamento dell'adoa, e de' relevj: *His omnibus in Regia Camera discussis, nemine contradicente, decisum fuit, Castrum Vignolæ, uti rem burgensaticam, non autem feudalem a Baronum Cedulario esse delendum*: E non si ebbe alcuna ragione della dottrina di *Baldo in cap.* 1. §. *si Vassallus de controv. investituræ inter Dominum, & Vassallum*, ove disse, che siccome il Vassallo prescrive il feudo, quello possedendo per anni 30. *cum præstatione adhoæ in vicem servitii personalis Domino directo, sic e contrario Dominus directus recipiens a Vassallo adhoam præscribat feudum pro illo tempore, pro quo fuit a Vassallo possessum, cum possidens Vassallus rem uti allodialem, & in tenutam, imponere* [illegible] *& relevorum, duraturam, donec*

res sit penes ipsum: come nel feudatario viene espressamente disposto nel *cap. 1. §. quid ergo, de investitura de re aliena facta*: E fu riposto alla sudetta dottrina, *quod cum solutiones adboarum, & releviorum non habuissent causam continuam, sed omninò discontinuam; tanti temporis spatium requirebatur, cujus initii memoria non extaret in contrarium*, come fu da noi divisato nel *tom. 4. enucleat. casuum for. cap. 24. quibus ex causis Regii Assensus impetratio corruat n. 14.*

Sono però questi termini diversi, ed alieni dalla presente causa, poichè non si tratta, se non che la causa tra privati, cioè la Città di Napoli, e Partecipanti, ed il Principe della Riccia, come utile Padrone del feudo d' Airola.

Or se ciò dovrebbe certamente aver luogo allegandosi dalla fedelissima Città di Napoli il pieno, e libero dominical possesso delle sudette acque *ultra centum annos*, con assai maggior ragione dee aver luogo costando del legitimo, sollenne, e privilegiato titolo, da cui è derivato detto possesso; poichè se le leggi concedono il dover taluno ottenere *ex sola immemorabili possessione, etiam in judicio petitorio*, maggiormente il giusto titolo dimostrando *ad text. in l. 1. §. quod ait prætor ff. de superficiebus l. non sunt liberi ff. de statu hominum l. in eo quod plus ff. de regul. jur. Authent. multò magis Cod. de Sacrosanctis Ecclesiis.*

Al che collimano le chiare disposizioni delle leggi. Così rescrissero l' Impp. Arcadio, ed Onor. nella *l. usum aquæ Cod. de aquæduct. lib. 11. Quod ex usu veteri aquæ, longoque dominio veteri licentia, & more usque ad præsentem diem perdurante, præscriptio, adeòque possessionis conservatio nascitur*. Ne altrimenti prescrissero l' Impp. Diocleziano, e Massimiliano nella *l. 7. C. de servit.* ivi: *Si manifestè doceri possis jus aquæ ex veteri more, atque observatione per certum locum profluentis, utilitatem certis fundis rigandi causam exhibere, procurator noster ne quid contra veterem formam, atque sollemnem morem innovetur, prohibebis*. E così parimente nella precedente *l. 6.* stabilì l'Imperador Claudio con parole non dissimili.

CAPO ULTIMO.

Non è permesso al Principe della Riccia, come utile padrone del feudo d'Airola, appropriarsi l'acqua che fluisce nel feudo di S. Agata, ed è ristretta nella catena per servizio di questa Città, con deviarla altrove in pregiudizio di detto feudo di Sant' Agata inferiore, e per conseguenza di questa Città.

QUantunque le cose divisate ne' precedenti capi apertamente convinghino niuna azzione appartenersi al Principe della Riccia sopra l'acqua, che nasce nel suo feudo, e fluisce in quello di S. Agata de' Goti, e per mezzo dalla restrizzione, e catena in questa Città; si aggiungono nel nostro caso le leggi particolari del nostro Regno, delle quali nel presente stimiamo fare memoria.

La legge commune de' Romani distinguendo i fiumi in publici, e privati, numera tra i primi quelli, che son navigabili, o che uniti cogl' altri si rendono navigabili. Così *Ulpiano nella l. 1. D. de flumin.* ivi: *Ait Prætor ne quid in flumine publico, ripave ejus facias, ne quid in flumine publico, neve in ripa ejus immittas, quo statio, iterve navigio deterius sit, fiat.*

La generale delle regalie, che specialmente appartengono al Principe, il quale non riconosce superiore, e sono parte del Principato stesso, numera tra di esse li soli fiumi navigabili, e quelli, colla giunta de' quali gli altri si rendono navigabili, *cap. unic. quæ sint regalia* ivi: *Flumina navigabilia, & ex quibus fiunt navigabilia*: per la ragione dopo di *Andr. d' Isern.* avvertita da *Oraz. Montan. de regal. verb. flumina navigabilia n. 1.*, che sarebbe molto limitato in questa specie il dritto della regalia, se fosse ristretto a soli fiumi nella di loro origine per se stessi navigabili, e però nel *Testo* si aggiungono anche quelli, da' quali gli altri si rendono navigabili: *Inter regalia numerantur flumina navigabilia, quæ pauca sunt, ut in sui ortu sint navigabilia, & ideò sequitur in textu & ex quibus fiunt navigabilia, idest sine quibus flumen, quod cum eis est navigabile, non esset navigabile.* E queste due sole specie appartengono alla regalia, non ostanteche *Guntero*, *Rodovico*, *Sigonio*, ed altri vi numerino indistintamente tutti li fiumi, come avvertisce *Regnero Sistino de regal. lib. 2. c. 3. num. 18. Sive igitur flumina recta in mare fluunt, nec ipsa navigabilia sunt, sive in aliud quidem flumen ingrediuntur, sed sine eo effectu, ut illud navigabile reddant,*

num præcisè, & indistinctè meminit, & inter regalia numerat, non alio sensu accipienda sunt, quàm quod loquatur de solis publicis fluminib. navigabilibus, & ex quibus navigabilia fiunt. Nec aliud dicendi sunt voluisse Radovic. lib. 2. c. 5. & Sigon. de regn. Ital. lib. 2. & 12. etiamsi similiter fluminum simpliciter meminerint inter regalia, hos nisi omnes Scriptores ita loquentes errasse placeat affirmare.

La particolare del nostro Regno contiene sotto di se tutte le sorti di fiumi, ed acque publiche colli di loro corsi. *Quia regale hoc fluminum* (dice *Montano*) *est magis amplum in Regno nostro, continens scilicet nedum flumina navigabilia, & quod influit in navigabile, sed etiam cætera flumina; quia continet aquas, & decursus aquarum, quod est plus.* Regalia, che tanto in vigore di antica consuetudine, quanto in virtù dell' uniforme tenore delle investiture è stata da' Serenissimi nostri Principi communicata a Baroni, come concordemente ce ne assicurano tutti li Scrittori, tra' quali *Luca di Penna* nel commento della *l. Quicumque C. de fund. limitroph. lib. 11. num. 2. sic etiam Comites, & Barones, tam ex forma privilegiorum, quàm etiam ex vetusta consuetudine habent in Castris & terris eorum nonnulla præcipua demanialia, puta jurisdictiones aquas, & decursus aquarum, Montes, nemora, pascua, fortelitia, & in partibus Apuliæ clibana, & alia hujusmodi, quæ per eorum Vassallos possideri non licet, neque præscribi. Il Reg. de Pont. consf. 91. num. 1. ivi: si attendamus juris præsumptionem, procul dubio Dominus Montanearum præsumitur Baro, cum ex vetusta consuetudine habeant Barones, & alii utiles domini in eorum feudis quædam demanialia præcipua, uti sunt jurisdictiones aquæ, montes, pascua, & alia, de quibus per Luc. de Penn. in l. Quicunque C. de feudo limitroph. lib. 11. ubi notabiliter tractat hunc nostrum articulum, Paris de reinteg. in princ. in verb. demanialia Principis, & Baronis Freccia in 2. lib. sui tract. de subfeud. c. 46. aut.*

Antonio Capece nell' investitura feudale *v. fluminibus*, scrive, che tutte le acque, e corsi delle medesime nel Regno attenta la forma de' privilegi, sono de' Baroni, ed allega *Luca di Penna* nella *l. usum C. de aquæduct. lib. 11. in Regno constat, quod aquæ, flumina, & decursus aquarum ex forma privilegiorum Regni sunt Baronum, Luc. in l. usu, C. de aquæduct. lib. 11.*, e nelle parole *fontibus, rivis, aquis, aquarumque decursibus*, dove replica: *Aquæ tamen omnes, & decursus aquarum sunt Baronum ex forma privilegiorum Regni Siciliæ, vid. Luc. in l. usum, C. de aquæduct. lib. 11.*

Il Presidente de Franchis nella *dec. 183. num. 1. Barones in hoc Regno habent quædam præcipua ex privilegiis, seu vetusta consuetudine, & inter alia sunt aquæ, aquarumque decursus, ut dicit Luc. de Penn. in l. Quicumque col. 2. vers. sic etiam, C. de fund. Limitroph. lib.*

128. & videtur col. fin. verf. & prædictam in 1. part. idem dicit idem Luc. in l. usum aquæ C. de aquæduct. lib. 11. de quo meminit Lof. conf. 13. col. 3. verf. sed prædictis, & idem Capyr. in invest. prædicta in verb. fluminibus, ubi ex hoc infert forte in Regno nostro, vel alibi non licere sine premissu Domini Regis, vel Baronis aquam capere de flumine publico. Ed il Configliero Paolo Staibano il vecchio nel conf. 27. fcritto in rifpofta della pretenzione della Sede Appoftolica di non poterfi dalla Maeftà del Re Cattolico deviare parte dell' acqua di Serino per commodo di quefta fedeliffima Città fenza permeffo della fteffa S. Sede: *Hinc depromptum est a DD.*, *quod cum flumina omnia Regni etiam perennia fuerint Regis, & ex forma communi privilegiorum Baronibus ipsius concessorum, in Barones illa translata ex illa clausula cum aquis, & aquarum decursibus, prout scripsit. Luc. in leg. usum aquæ C. de aquæduct. lib. 11., & in l. Quicumque, C. de fund. limitroph. lib. 11. & Capyc. in sua investit. feud. in v. fontibus in verf. aquæ tamen omnes fol. 107., derivationem aquæ a flumine non esse licitam, nisi præcedente Regis vel Baronis similiter in ejus terra licentia, Affl. decis. 388. num. 13. Capyc. in d. invest. feud. in v. fluminibus, in verf. ex fluminibus circa fin. fol. 105.* Quali dottrina con altre confacevoli furono da noi allegate nel *tom. 4. auct. caf. forenf. cap. 25. de regalib. num. 2. & fequ.*

Ne altrimenti infegnò *Montano in tract. de regal.* §. *flumina:* ove al *nu.* 8. dice, *ad excludendum jus Baronis non sufficere quamlibet possessionem in contrarium, nisi adducatur titulus habilis ad excludendam præsumptionem juris, quæ Baronii assistit*, il che fu anche da noi con altre autorità dimoftrato nel *tom.* 5. *de feudis*, della noftra *Giurifprud. Forenf. cap. 14. de Baron. & eorum jurib. num. 16.*

Ed attenta la fud. antica Confuetudine per il tenore delle inveftiture appartengono al Barone tutte le acque publiche, niente importando, che nafcono in luogo privato, purche fiano perenni, ancorche non navigabili. *Flumina quædam*, dice *Ulp. nella cit. l. 1. ff. de flumin.*) *publica sunt: quædam non. Publicum flumen esse Cassius definit, quod perenne sit. Hæc sententia Cassii (quam & Celsus probat) videtur esse probabilis*: E nella *l. unic. ff. ne quid influm. pub. &c.* parlando di quell' interdetto dice. *Pertinet autem ad flumina publica, sive navigabilia sint, sive non sint.* Non è uguale però in ogni forte di fiumi publici la difpofizione di quella legge, mentre pofta da parte la proibizione fpeciale del Principe, o del Magiftrato: *Nisi Imperator, vel Senatus vetet*, quante volte non è deftinata ad ufo publico: *Si modò ea aqua in usu publico non erit*, a neffuno è vietato il pigliarne dal fiume publico, *Quo minus ex publico flumine ducatur aqua, nihil impedit, nisi Imperator, aut*

Pomponio nella *l.* 2. *ff. de flumin.*; ma se il fiume publico è navigabile, o con esso altro si fa navigabile, senza particolar proibizione è vietato a chi che sia il deviarne l'acqua. *Sed si aut navigabile est, aut ex eo aliud navigabile fit, non permittitur id facere d. l.* 2., anzi la *gl.* nella parola *non permittitur* afferma, che nè meno basterebbe il permesso del Principe, semprecche in quello espressamente non si dispensasse all'ostacolo della legge; *etiamsi Princeps permitteret, nisi diceret, non obstante lege ista, vel alia.*

E da ciò deriva, che il corso, e naturale letto del fiume non è permesso ai Baroni divertire dovendosene solamente avvalere, per quanto concerne il tenimento de' proprj feudi. Quindi essendo l'istesso fiume quello di Airola, e quello di S.Agata per le respettive concessioni di detti feudi fatte ad utili padroni de'medesimi *cum aquis, aquarumq; decursibus*, il medemo fiume fluendo per il tenimento di Airola deve essere nell'utile dominio del Barone di detto feudo; e fluendo per quello di S. Agata, deve essere di utile dominio del Barone del detto feudo, e fino a tanto che fluisce per il feudo d'Airola, l'acqua del detto fiume è in utile dominio del Barone del detto feudo, ed entrata nel terminato del feudo di S. Agata è nell'utile dominio del Barone del medemo feudo; ed avendo il corso naturale nel feudo inferiore, non può divertirsi dal padrone del feudo superiore, come per la disposizione di più testi concordanti fu osservato da *Gaillo obs.* 66. *lib.* 2. *Paponio Arrest.* 8. & 9. e *Cancerio p.* 3. *variar. cap.* 4. *de servit. num.* 233., ove parlando delle acque publiche, dice non potersi divertire *ab earum solito cursu*, allegando la *l. Proculus*, e la *l. fluminum §. videamus D. de damno infect. l.* 1. *§. ductus aquæ d. de aqua quot. & æstiv. l.* 2. *in fin. C. ad leg. Aquil. l. manifesta C. de servit. l.* 1. *§. fin. D. de fonte l.* 1. *§. fin. D. de riv.*

E quantunque l'acqua nascente in Airola fosse da fondo privato, e fosse privata, e non feudale, e publica, fluendo poi nel feudo di S. Agata deve dirsi publica, e feudale, e non più in dominio del Barone d'Airola, e nella disposizione del medesimo, come fu comprovato da *Pecchio de aquæductu lib.*1. *cap.*2. *de divis. aquarum n.* 11. così scrivendo: *esto talis aqua in principio, unde oritur sit alicujus privati, & privatus ad sui libitum valeat de ea disponere, & aliunde divertere, donec est in suo solo, tamen postquam egressa est ejus fundum, & transit per loca publica, efficitur & ipsa publica, eleganter docet Paris. d. cons.* 129. *& alii supra citati, nec poterit dominus de illa aqua suum fundum egressa amplius disponere, cum amplius non sit in illius dominio Hyppolit. Riminal. cons.* 24. *nu.* 9. *& seqq. vol.* 1. Ed il medemo *Pecchio de aquæductu cap.* 2. *lib.* 1. *n.* 8. *& seqq.* scrive: *Aqua divisa publica...*

essentia hujusmodi perennitas exigitur l. 1. §. fluminum D. de fluminib. ibi: publicum flumen esse Cassius definit, quod perenne est §. flumina autem inst. tit. de rer. divis. Ad agnoscendum aquam, an sit publica, vel privata, attendendum esse alveum, vel meatum, per quem transit, & vetustissimum ejusdem aquæcursum, magistraliter docet Bald. in §. si quis de Manso de controv. invest. feudal. num. 9. quem sequitur Cepolla de servitut. rustici præd. cap. 4. sub num. 24. Paris. cons. 129. n. 6. vol. 4.

Anziche seguendo l' acqua la natura dell' alveo, per cui scorre, mutando l' alveo l'acqua, passa in dominio del secondo alveo, in cui s' immette, e dicesi nuovo fiume, e non antico. Così *Cepolla tract. 2. de servit. rust. prædior. cap. 4. n. 35. in fin. Ex quo flumen suum uno impetu recessit, & novum alveum facit, non reputatur esse illud idem flumen, sed aliud & iste est proprius casus in d. l. hoc jure §. si aquam in primo responso secundum intellectum glossæ, & hoc etiam vult Bartol. in d. l. quominus in 16. quæst. ubi vult, quod si flumen mutavit alveum uno impetu, perdit jus aquæ, & tunc videtur aliud flumen.*

Così parimente *Orazio Montano de Regalib. v. flumina navigabilia n. 4. in fin.* dopo aver detto, che nel nostro Regno le acque, che nascono nel luogo publico, e ne' luoghi demaniali dell' Università sono *de Regalibus*, e per la clausola contenuta nelle concessioni de' feudi *cum aquis, aquarumque decursibus* passino a' Baroni, soggiugne al nostro proposito: *Aqua verò oriens in solo meo est mea, donec currit per solum meum, & de ea possum disponere ad libitum, eamque divertere, ut non intret fundum tuum; & est ratio, quia in dominio meo est; at cum intrat fundum tuum, efficitur tua, donec fluit per solum tuum, eamque concedere alteri ex fundo tuo poteris eadem ratione dominii acquisiti ex eo, quod ingressa est fundum tuum Bald. in l. 4. C. de servit., & l. 1. §. illud Labeo D. de aqua quot. & æstiv. Gappyc. in invest. feud. in vers. aqua. Alids dicendum esset dominum aquæ acquirere servitutem in fundo meo ex decursu, si dominium perduraret suum etiam in alieno solo, quod est falsum, repugnans omni rationi. Perdurat igitur dominium aquæ privatæ, donec perdurat solum, per quod transit Dec. cons. 373.*

Che è quanto per adempiere all' incarico datoci, abbiam potuto considerare intorno al dritto, e ragioni, che assistono alla fedelissima Città di Napoli, e suoi participanti sulle acque dette di Carmignano, addette come sopra, al publico servizio, utilità, e necessità della medema Città di Napoli.

Scrivea di Napoli [illegible] 1758.

[illegible]